

**QUADERNI DI STUDIO**

# **PRISONS**

**INCONTRI CULTURALI:**

**“I DIRITTI DEI DETENUTI”**

**“IL DIRITTO ALLA SALUTE”**

**“IL DIRITTO ALLA AFFETTIVITÀ”**

**“I COSTI SOCIALI DELLA DETENZIONE”**

**MODENA, SETTEMBRE-OTTOBRE 2018**

**CAMERA PENALE DI MODENA**  
*Carl'Alberto Perroux*



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

QUADERNI DI STUDIO DELLA CAMERA PENALE DI MODENA

Camera Penale di Modena Carl'Alberto Perroux ©  
[www.camerapedimodena.it](http://www.camerapedimodena.it)

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

---

Febbraio 2021

**INCONTRI CULTURALI REALIZZATI  
IN OCCASIONE DELLA MOSTRA  
“PRISONS, OLTRE LA CONFESIONE”  
MODENA, 14 SETTEMBRE - 7 OTTOBRE 2018**



1

**I DIRITTI DEI DETENUTI**

TAVOLA ROTONDA DEL 14 SETTEMBRE 2018

modera

**Avv. Gianpaolo Ronsisvalle,**  
*Camera Penale di Modena*

ne discutono

**Dott. Mauro Palma**

*Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della  
libertà personale*

**Prof. Avv. Carlo Fiorio**

*Ordinario di Procedura Penale - Università di Perugia*

**Carmelo Musumeci**

*scrittore*

**Avv. Guido Sola:**

Buon pomeriggio a tutti e grazie di essere intervenuti all'inaugurazione della mostra fotografica dal titolo "Oltre la confessione l'Italia delle prigioni" cedo subito la parola a Paolo Cavicchioli Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per un breve indirizzo di saluto grazie.

**Dott. Paolo Cavicchioli:**

Grazie Presidente ma soprattutto grazie a voi per essere qui oggi.

Di fatto inaugurate l'apertura di questo complesso monumentale

così importante per la nostra città, complesso sant'Agostino, che vivrà una serie di iniziative culturali in concomitanza del Festival della filosofia. Desidero portare a tutti voi relatori i saluti del Consiglio direttivo, del consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Devo dire che desidero anche ringraziare l'organizzazione del Festival della Filosofia e le strutture e associazioni che hanno messo a disposizione la loro volontà per rendere questo Festival Filosofia quest'anno particolarmente ricco di tributi ed eventi come quello che inauguriamo adesso. Penso, già riportato in conferenza stampa inaugurale, che questo Festival della Filosofia, l'edizione di quest'anno, abbia un insieme di iniziative a contorno che vengono svolte e sviluppate dagli autorevoli, dai più importanti istituti culturali della nostra città, delle associazioni. Questo è un elemento particolarmente importante perché significa per noi che la città inizia a fare "rete". Lo fa attraverso probabilmente quello che da un punto di vista della offerta culturale è l'evento, il Festival più importante nella nostra città, quindi non vi è dubbio che c'è un importante effetto "rete".

La fondazione sostiene questi percorsi di messa a sistema perché alla fine è la nostra città che deve dare spazio a tutte quelle bellissime straordinarie bellezze che la storia ha avuto modo di realizzare. Il tema della verità è un tema che per la persona sottoscritta

è riconducibile ad un sottoinsieme del problema, un sottoinsieme abbastanza facile. Studiavo, quando ero più giovane, Francesco Bacon che diceva che per la costruzione della verità è più importante l'errore della confusione. Poi pensavo a questa mostra e mi immaginavo cos'è l'errore rispetto a cosa abbiamo visto in queste foto e quindi mi rendo conto di cosa significhi effettivamente declinare la verità in una sezione più ampia, in una interpretazione più olistica. E credo che il Festival Filosofia abbia questo grandissimo merito, quello di farci pensare, di farci uscire dal nostro ruolo, dalla nostra provenienza anche informativa ed arricchirci, non con delle risposte ma con dei contributi, a cercare di dare una soluzione ai nostri dubbi. Questo è il messaggio principale di questo Festival, ancora una volta quindi benvenuti all'interno di questo complesso e complimenti agli organizzatori per questa bellissima mostra e buon lavoro.

**Avv. Guido Sola:**

Grazie Paolo Cavicchioli. Vi porto i saluti di Luca Barbari, Presidente della associazione Porta Aperta co-organizzatrice con noi di questo evento, che non è potuto essere presente per concomitanti

impegni. Pregherei il Sindaco di Modena, Giancarlo Muzzarelli, di portare a sua volta un breve indirizzo di saluto, grazie.

**Giancarlo Muzzarelli:**

Buon pomeriggio e abbiamo già dato il via alla prima parte di questa diciottesima edizione del Festival della Filosofia. Tra un po' avremo un altro momento sull'Europa, poi in piazza apriremo ufficialmente.

Da questa mattina le nostre piazze di Modena e di Carpi sono già piene di interesse, perché di questo si tratta. L'interesse al confronto, l'interesse al pensiero, l'interesse a cercare di capire com'è la società, quali le trasformazioni che sta sviluppando, le esigenze di riuscire a trovare il senso per creare unità e condivisione.

Io vorrei ringraziarvi perché in questa occasione la mostra è fatta da un giovane e colpisce qualcosa di profondissimo. Quando ho visto le fotografie ho cercato di non farmi mai prendere dalla pietà, ho cercato di darmi un'altra lettura, ho cercato di provare a ragionare, capire qual è la domanda, perché? E credo che questo sia un elemento importante per l'impegno a creare le condizioni per rigenerare, recuperare, ricreare le condizioni, ricreare anche uno spazio di speranza e capire cosa possiamo creare oltre alla puni-



zione giusta per chi ha creato problemi. Ma bisogna anche trovare le condizioni per guardare dentro e anche creare quegli spazi di manovra in una comunità che possa recuperare davvero e ricreare una opportunità. Non è un'azione semplice, ma gli investimenti che stiamo facendo anche come sistema locale vanno anche nella direzione di provare a ricreare le condizioni per dare una possibilità a persone che hanno sbagliato, che hanno pagato o stanno pagando, di ritrovare le condizioni di un passo di dimensione nuova per rientrare in comunità, per sentirsi comunità. È davvero una grande sfida, una sfida culturale molto profonda. In questo momento poi è molto profonda visto che è molto difficile, adesso che si usa una accetta per dividere, tagliare, isolare, distruggere, perché è più semplice da un certo punto di vista; ma così si distrugge tutto e quindi bisogna ricreare le condizioni positive di una comunità che vuole continuare ad essere aperta e inclusiva.

La sfida di questo Festival, quando abbiamo deciso e comunicato lo scorso anno la parola di questa edizione 'Verità', è stata una sfida molto impegnativa perché non esiste fino in fondo, esistono delle dimensioni, esistono anche date, esistono anche momenti inconfutabili. Purtroppo oggi per mille motivi, tecnologie, fake news, mille condizioni portato a mettere in discussione non solo la parola dell'altro, non solo per sparare profondamente anche quelle pallot-

tole linguistiche che sono dentro insite profondamente anche nei siti, con delle offese oltre che fanno male, che fanno soffrire; ma io penso che dobbiamo trovare le condizioni per capire che sono in discussione anche la scienza, anche dei fondamentali della nostra società e quindi dobbiamo utilizzare anche molta attenzione, e questi giorni ci devono aiutare a trovare una dimensione dentro di noi per continuare a sapere che il servizio della comunità, che le condizioni degli altri sono elementi fondanti se vogliamo continuare a vivere in libertà e in pace. Quindi di essere in condizioni di ricreare libertà. Mi pare che questo sia una lettura importante, un impegno per tutti, molto molto profondo delle amministrazioni locali che vogliono continuare a tenere insieme il senso profondo di appartenenza di una comunità sfidante.

Grazie di cuore.

**Avv. Guido Sola:**

Grazie Giancarlo Muzzarelli. La parola a Daniela Dondi, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena.

**Avv. Daniela Dondi:**

Buonasera a tutti. Io oggi non posso fare altro che ringraziare i colleghi della Camera Penale, perché questo lavoro che hanno fatto è stato immenso, sono stati bravissimi e devo dire che sono degli avvocati iscritti all'ordine di Modena e quindi da parte mia veramente un grandissimo ringraziamento perché ci fa onore a tutti. Avete lavorato voi, però gli onori sono per tutta la categoria.

Sulla verità è già iniziato questo dibattito infinito e continuerà in questi giorni, mi permetto solo di ricordare per noi avvocati c'è anche la verità processuale che proprio i penalisti mi hanno insegnato e che a volte ha un'ottica, ha un taglio diverso di quella che è il concetto di verità che spesso nell'opinione pubblica viene intesa o riferita. Per cui ci troviamo a volte in una differenziazione, lo abbiamo visto in tanti dibattiti, quando ci sentiamo dire perché l'avvocato difende, perché c'è un crimine o altro. Però a noi avvocati è stato insegnato, abbiamo il professore Pighi che ce l'ha insegnato dall'Università, che dobbiamo sempre e comunque rispettare quelle che sono le regole e quella che è la nostra verità processuale assolutamente, sempre nel rispetto dell'etica e correttezza professionale. Ringrazio veramente tutti i partecipanti e ringrazio ancora l'avvocato Guido Sola che rappresenta tutti i colleghi della Camera Penale per questo bellissimo lavoro.

**Avv. Guido Sola:**

Grazie Daniela Dondi. La parola a Giorgio Pighi, Professore di Diritto Penale presso l'Unimore e l'ex sindaco di Modena.

**Prof. Avv. Giorgio Pighi:**

Un tema come quello della verità non poteva vedere estranei gli avvocati, le loro organizzazioni, ma anche per un fatto legato alla nostra cultura. Basti pensare che nel processo più famoso della storia, Ponzio Pilato chiese all'imputato cos'è la verità e penso che la scelta di usare l'argomento più forte che consegue all'accertamento appunto della cosiddetta verità processuale e cioè la condanna, la condanna della pena detentiva, la scelta del titolo sia veramente molto calzante. Perché oltre alla confessione, "hai confessato o non hai confessato", c'è un passaggio successivo per cui le diverse posizioni vengono equiparate tra loro. E bisogna dire che il merito che va nel nostro sistema alle Camere Penali, al di là della battaglia quotidiana per vedere riconosciuti i diritti della difesa, il merito più forte è stato indubbiamente quello di avere aperto al dibattito astratto sul diritto penale, quello molto concreto delle conseguenze sulla persona umana del diritto penale.

Vi spiego meglio, questo non è un dibattito astratto. Voi sapete che la più grande potenza economica del mondo, gli Stati Uniti, ha seguito un percorso completamente diverso da quello che si è seguito nei paesi europei: ad un certo punto hanno deciso che si doveva usare al massimo la pena detentiva, che noi invece siamo molto legati al principio di extrema-ratio - che poi si cerca di attuarlo ma in realtà ci scappa da tutte le parti perché le pressioni centrifughe sono assolutamente fortissime.

Ora negli Stati Uniti il risultato è stato che 260 milioni di abitanti (dati di poche settimane fa) due milioni di detenuti ovvero 1 detenuto ogni 100 americani, un dato assolutamente spropositato; tanto è vero che la camera dei rappresentanti ha discusso con il sistema americano, dove si fa una bozza delle proposte di legge, c'è una proposta di legge che è passata a larghissima maggioranza, consideriamo quali sono le maggioranze ora di quel Parlamento, per riformare dalle radici questo sistema, perché c'è stato un eccesso di carcerizzazione.

L'Europa ha resistito, ma a quale prezzo? Cioè il nodo delle carceri è diventato come qualcosa di cui non è bene parlare troppo. E il risultato purtroppo è che con il peggioramento delle condizioni generali ed economiche del paese, anche il sistema carcerario ha subito queste conseguenze di degrado. Nonostante lo sforzo,

l'impegno, ma il risultato è questo. E, anche qui, l'impegno delle Camere Penali è stato molto forte, questo riconoscimento da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo delle condizioni di sovraffollamento nelle nostre carceri, che hanno portato poi alla sentenza Torreggiani e ad altre che lo hanno stigmatizzato, è riuscito in parte ad invertire la tendenza. Ma questo non è successo senza che nessuno desse il proprio contributo: senza l'impegno delle Camere Penali, questo non sarebbe stato possibile. Tra l'altro le Camere Penali hanno avuto questa forza di essere nella trasversalità assoluta: ed è un vanto delle Camere Penali che questo sia possibile.

Ringrazio tutti voi per aver portato questo tema della verità, che ci appartiene, in un alto dibattito culturale come quello del Festival della Filosofia; è stata una iniziativa molto significativa e molto importante.

**Avv. Guido Sola:**

Grazie a Giorgio Pighi. Prima di passare la parola a Gianpaolo Ronsisvalle devo necessariamente, per una questione di onestà intellettuale, chiudere il cerchio dei ringraziamenti. In relazione a questa iniziativa, io sono stato un mero presidente, niente di ciò che vedete è merito mio, quindi devo necessariamente ringraziare

tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo. Oltre alle persone e alle istituzioni che hanno già preso la parola vorrei ringraziare: Andrea Bosi, assessore del comune di Modena; Daniele Francesconi, direttore del consorzio Festival della Filosofia che ha voluto imbarcare la nostra piccola associazione privata nell'ambito del cartellone di quello che è un Festival internazionale, quale il Festival della Filosofia; i nostri autorevoli relatori Carlo Fiorio, professore presso l'Università degli studi di Perugia e unico vero artefice delle quattro tavole rotonde che animeranno questo venerdì e i successivi tre; ed è stato sicuramente grazie all'affetto che Carlo Fiorio ha per noi e per la nostra Camera Penale che è stato possibile avere per l'occasione a Modena le punte di diamante degli Stati Generali sull'esecuzione penale e della commissione Giostra; Mauro Palma, Garante nazionale per i diritti delle persone private della libertà; Carmelo Musumeci, scrittore; Giorgio Lattanzi, presidente della Corte Costituzionale, perché ha voluto riscontrarci con una missiva che trovate appesa alla vostra destra, ha voluto salutare con favore questa nostra iniziativa che credo abbia lui per primo compreso essere una iniziativa importante dal punto di vista culturale e politico; Roberto Ricco e Gianpaolo Ronsisvalle che sono le vere anime di questa iniziativa, loro l'hanno pensata, progettata e ne hanno coordinato la realizzazione; a testimonianza del fatto che la passio-

ne e lo spirito di servizio è ciò che più anima questa nostra piccola associazione privata, i colleghi Graziano Martino, Francesca Malagoli, Silvia Silvestri, Sara Melotti, Sara Pavone, Valentina Oleari, Samanta Amodio, Barbara Bettelli, Valentina Pellegrini, Omenaka Akabisi, Raffaella Guarnieri, Elisa Cavani, Tatiana Boni, Giorgia Venami , Andrea Stefani, Giovanni Casaro, Francesco Muzzioli, Francesco Cavazzuti, Riccardo Capacci, Marco Tarantini, Marco Pellegrini e Ferdinando Politanò. Li ho voluti ringraziare nominativamente perché a questi colleghi va il mio più vivo ringraziamento per aver reso possibile l'impossibile. E parlo di impossibile proprio perché la nostra Camera Penale è una piccola associazione privata che conta 157 soci; quindi di professionisti che per allestire e coordinare tutto questo hanno sottratto tempo all'esercizio della propria professione e delle famiglie. Grazie alla loro passione e al loro spirito di servizio di cui troppo spesso attualmente la politica si dimentica che tutto quello che vedete è stato possibile.

Devo ringraziare tutti i soci della nostra Camera Penale che in occasione del pre-event di mercoledì scorso hanno visitato in anteprima questa mostra fotografica e, riempiendo di complimenti i colleghi che ho prima nominato, gli hanno a loro volta attestato la loro gratitudine; a dimostrazione del fatto che, contrariamente a quanto a volte si sostiene, la Camera Penale è anche una famiglia



di colleghi che quotidianamente operano anche fuori dalle aule di giustizia in difesa della nostra cultura.

Devo ringraziare i colleghi Valentina Tuccati, Nicola Tria, presente in platea, e Massimo Brigati rispettivamente i Presidenti delle Camere Penali di Parma, Reggio Emilia e Piacenza: hanno accettato con entusiasmo, e a loro volta con l'affetto che sempre ci rivolgono, di moderare le successive tavole rotonde.

Ringrazio la collega Elena Lenzini che ci ha donato l'idea del flash mob di danza che andrà in scena alle ore 18 inteso esso alla stregua di una manifestazione artistica di denuncia, di quelle che sono le inaccettabili condizioni carcerarie italiane e che ha funto da trait'union tra la Camera Penale e la scuola di danza A.S.B.D. Pavullo nel Frignano; a tal proposito ringrazio il maestro Gionbipolo, tutti i ragazzi della scuola di danza e il maestro Marmedisal che animeranno questa seconda parte di questa giornata. È una parte importante perché i ragazzi che vedrete ballare sono tutti ragazzi minorenni; questo significa che nonostante la difficoltà di un tema, quale quello su cui riflettiamo oggi, è stato possibile arrivare anche a giovani che rappresentano, in quanto futuri cittadini, il futuro di una società che può e deve essere curata dal populismo e dal giustizialismo che innegabilmente oggi l'attinge. Una unica annotazione pre-introductiva, dopodiché cederò la parola a Roberto Ricco.

Ho parlato e non a caso, mi sono permesso di farlo, di una importantissima iniziativa; in occasione della celebrazione del ventennale della nostra Camera Penale, che è caduto proprio quest'anno in maggio, ci siamo permessi di ricordare come avvocati penalisti e come iscritti all'Unione delle Camere Penali Italiane, che possono e dobbiamo ripensare l'esecuzione penale. Certamente come avvocati penalisti e come iscritti all'Unione delle Camere Penali Italiane abbiamo fatto tutti tanto perché l'annunciata ed auspicata riforma dell'ordinamento penitenziario vedesse infine la luce; ed altrettanto certamente io credo nel momento in cui il governo giallo-verde ha inopinatamente affossato la anzidetta riforma abbiamo tutti perso una occasione di passare a modalità esecutive più moderne ed in ultima analisi compatibili con il dettato costituzionale.

C'è un problema sul quale io mi permetto di invitarvi quest'oggi alla riflessione. La diretta esperienza, unitamente a Carlo Fiori e credo me ne possa dare atto, ho avuto l'onore di vivere nella commissione ministeriale chiamata a scrivere la legge di ordinamento penitenziario minorile, mi ha permesso di toccare con mano il fatto che questo paese non è pronto culturalmente: non è pronto culturalmente ad accettare che l'esecuzione penale, essendo un problema della società, sia un problema di tutti noi. Noi ancora oggi ragioniamo in termini di "l'esecuzione penale non è un nostro

problema”; complice la politica sciatta e sovente immatura anche soprattutto in materia di giustizia, ragioniamo in termini di “cosa ce ne frega, buttiamo via la chiave”.

Occorre lavorare dal punto vista in primis culturale: deve essere preparato il terreno, non possiamo pensare di coltivare il campo della politica se prima non ariamo il terreno della cultura. È evidente che, così impostata la questione, la società non sarà pronta a mietere i frutti che la politica potrebbe produrre se il piano culturale fosse stato correttamente arato. Di qui a mio avviso l’assoluta importanza di una iniziativa culturale e politica quale è, nella nostra ottica appunto, quella per cui oggi, e vi ringrazio, avete sfidato la canicola estiva che sempre contraddistingue ogni iniziativa della nostra Camera Penale: perché è una iniziativa che apre le porte all’avvocatura e la porta fuori dal tribunale, tra la gente, a ragionare della nostra cultura che è la cultura del diritto e del rispetto dei diritti con la gente. Questo è fare cultura e fare politica: perché è una iniziativa che apre le porte del carcere. Il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria non apre le porte del carcere, la società non vuole che le porte del carcere siano aperte; né il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria né la società vogliono sapere e far sapere di che cosa si tratta quando si parla di carcere. Ma il carcere esiste, il carcere è questo: è quello che è compendiato nel-

le fotografie che trovate affisse alle pareti e che Francesco Cocco, fotografo di fama nazionale, ha voluto donare alla nostra Camera Penale affinché tutto questo fosse possibile.

Questa è una mostra fotografica senza filtri, lo vedete, basta vedere appunto le immagini affisse alle pareti: questo è veramente il tema della verità per come oggi il carcere è in Italia.

Concludo dicendo che se questa è la vera verità in materia carceraria, in questo paese, nel mondo del 2018, davvero nessuno di noi in quanto cittadini può giustificare nei confronti di sé stesso quello che Isaia Berrin amava definire “ritirate nella nostra cittadella interiore”. Abbiamo il diritto e dovere di occuparci anche di esecuzione penale perché l’esecuzione penale è un problema della società e quindi è un problema di tutti noi, non in quanto avvocati, ma in quanto cittadini.

Grazie, la parola a Roberto Ricco.

**Avv. Roberto Ricco:**

Grazie e buona sera a tutti. Qualcosa da dire su questa mostra c'è: è nata quasi per caso davanti ad una tazzina di caffè perché Graziano Martino, che adesso non vedo, era amico di Francesco Cocco che ha avuto l'ansia di regalarci queste foto perché ne facessimo una piccola mostra. Solo che il tema del Festival Filosofia quest'anno

era troppo importante per ricavarne una piccola mostra e per questo è venuta l'idea di agganciarci a questa tema molto importante. Ho già sentito che in diversi, che mi hanno preceduto, hanno detto qualcosa sulla verità: non riesco a definirlo, troppo complesso, se ne parla da troppi millenni per parlarne qui oggi, non ne ho le capacità, ecc...

Abbiamo deciso di creare un percorso fotografico che è un modo di vedere una verità inconfessabile, perché il carcere è un mondo altro, che non conosciamo nemmeno noi avvocati penso. Noi operatori del diritto conosciamo le sale colloqui delle carceri e, parlo per me e forse anche di altri colleghi, le troviamo già abbastanza restringenti e claustrofobiche: abbiamo voglia di uscirne immediatamente. E quindi abbiamo pensato di creare questo percorso, che abbiamo cercato di organizzare per temi, seguendo quelli affrontati nel corso degli Stati Generali sull'esecuzione penale e nel corso delle varie commissioni che stavano stendendo i decreti delegati che sono purtroppo naufragati.

Abbiamo deciso di portare in piazza queste verità inconfessabili perché abbiamo la grande convinzione che gli avvocati debbano combattere delle battaglie, soprattutto in questo periodo in cui è stato già detto che non si riesce a trattare temi in maniera umana. Si parla del carcere con l'accetta, i cittadini sono abituati a chiedere

la forca, di buttare le chiavi come ha detto Guido; questo senza conoscere questo mondo, senza conoscere fino in fondo le conseguenze della sanzione penale, senza sapere che potrebbero esserci sanzioni molto più adeguate e trattamenti sanzionatori o alternativi al carcere che consentirebbero realmente di recuperare delle persone che possono aver sbagliato, ma che non necessariamente meritano questo trattamento degradante e che di certo non li reinserisce in un tessuto sociale, ma li lascia abbandonati e naufraghi senza punti di riferimento.

Sono battute da bar, forse, ma a me è capitato tempo fa che un mio assistito, che era in carcere alla sua prima esperienza, mi ha detto “tirami fuori perché sono più criminali di me” e io penso che avesse ragione; perché una persona che aveva avuto un inciampo, ma che da quella esperienza non avrebbe potuto trarre nulla di meglio per sé stesso e quindi per tutti noi. Questa è la ragione anche per la quale abbiamo cercato di lanciare una scommessa, di non limitarci a far vedere un po’ di foto, che secondo me parlano da sole, ma che non possono essere necessariamente comprese fino in fondo e abbiamo fortemente voluto organizzare dei dibattiti aperti ai cittadini. Siamo abituati ai nostri seminari, ai nostri convegni di cui parliamo di questa materia complicatissima che è l’esecuzione, io chiamo sempre Gianpaolo per farmi dare dei consigli; ma abbia-

mo bisogno di parlarne alle persone, ai cittadini, perché dobbiamo spiegar loro che quando chiedono di buttar via la chiave su Facebook con due colpi di tastiera, stanno in realtà non affrontando il problema nella sua dimensione reale. È una dimensione di esclusione anche psicologica perché non ci piace molto pensare a chi è dentro, ci piace solo sapere che le persone sono dentro senza sapere perché e come sono dentro.

Quindi abbiamo voluto affiancare a questa mostra, che durerà un mese, una serie di dibattiti che avranno temi quali: il diritto alla salute, il diritto all'affettività dei detenuti e una riflessione sui costi sociali della detenzione, altro tema del quale non ci occupiamo spesso. Vorranno avere anche un momento di dibattito con diverse associazioni che si occupano di volontariato all'interno del carcere coi detenuti: Carcere e città, Kalipè, il Carcere possibile onlus, il Movimento per il rinnovamento dello spirito, il Centro Sportivo Italiano, la UISP. Pensiamo che sia importante creare un filo tra associazionismo, avvocatura e, spero anche magistratura: oggi abbiamo visto un paio di magistrati che sono venuti qui a visitare la mostra e questo mi rende veramente molto felice.

Due parole appena su Francesco Cocco, poi lascio la parola a Gianpaolo. Questa è una mostra che aveva già avuto la possibilità di essere esposta in luoghi di assoluto prestigio, come il Festival della

Fotografia che, per chi è appassionato di fotografia, rende già l'idea dell'importanza di questo lavoro. Francesco Cocco è un fotografo che si è sempre impegnato e occupato della marginalità dei soggetti più deboli: ha fatto importanti reportage per importanti gruppi editoriali come il gruppo L'Espresso e larga parte di questo lavoro in realtà è stato pubblicato su giornali e riviste di quel gruppo. È un fotografo che oggi purtroppo non può essere con noi perché è impegnato in un Festival a Bari, ma sarà con noi nella giornata conclusiva del 7 Ottobre.

Noi speriamo che sia un mese che risvegli le coscienze e che dia la possibilità di riflettere fino in fondo sul nostro concetto di pena e su come intendiamo sanzionare i comportamenti e recuperare le persone; speriamo che già questa prima tavola rotonda sia un'occasione di riflessione utile. Buona serata e, per chi non l'ha ancora vista, buona visione della mostra.

**Avv. Gianpaolo Ronsisvalle:**

Buonasera a tutti; anche io vi ringrazio per essere venuti così numerosi.

Ho l'onore di presiedere, per così dire, questa prima tavola rotonda, questo incontro culturale.

Roberto evocava prima il collega Graziano Martino grazie al quale



siamo entrati in possesso di queste stupende immagini che il Presidente Sola vi ha indicato e che vi invito anche io a visitare.

Andiamo all'incontro di oggi: il titolo come avete visto è un titolo realmente molto ampio, abbiamo un parterre di assoluto prestigio che lo tratterà. Un parterre composto da tre soggetti assolutamente distinti fra loro ma accomunati da identica passione: chi la passione l'ha subita e poi ne ha fatto di ciò un tipo di studio, di assoluto esame; chi ne insegna; chi poi da ultimo è destinato al controllo sullo strumento stesso, lo strumento del diritto penitenziario.

Partirei proprio dal Dottor Carmelo Musumeci, scrittore, che ha una grande caratteristica: ha scritto la maggior parte dei suoi libri ristretto all'interno di quelle carceri di queste immagini. Andandolo a prendere in stazione gli ho chiesto quale domanda potessi porgergli e lui "Mah non lo so vorrei parlare di media". Io subito gli ho chiesto "ma stai ancora scrivendo?" e lui mi ha detto "no, ora sono in una condizione di semi libertà, ho ottenuto la libertà condizionale da pochi giorni, sono troppo felice e non riesco più a scrivere". Allora, arrivando proprio dalla fine di questa sua risposta, chiediamo a Carmelo, per presentarlo a voi, "chi è Carmelo Musumeci?".

## **Carmelo Musumeci:**

Innanzitutto, un sorriso a voi tutti da parte mia e da parte del mio cuore.

“Chi è Carmelo Musumeci?”: devo partire da molto lontano e cercherò di essere molto breve perché non sono abituato ai tempi di questi incontri.

Io sono nato in un piccolo paesino ai piedi dell’Etna, 10 anni dopo la fine della seconda guerra mondiale. La mia famiglia diciamo era molto povera, degradante socialmente; sono cresciuto in un ambiente che forse molti di voi possono immaginare ma non conoscere. Già appena nato ero abbastanza sveglio per capire che nella mia famiglia comandavano i grandi; a me questa cosa non piaceva e le prendevo di santa ragione soprattutto da mia nonna, che era però la persona che più mi voleva bene.

A quel tempo, io e i miei fratelli venivamo sbattuti in mezzo alla strada e quando rientravamo la sera spesso non trovavamo nulla da mangiare: si andava a letto mangiando del pane bagnato con lo zucchero o qualche insalata di limone. Le difficoltà economiche erano quelle, mancava il lavoro. Ma soprattutto, in casa mia, non c’erano i soldi e c’erano disvalori: era facile trovare una pistola nel tavolo da cucina. La mia povera nonna, mi ricordo, mi insegnava

anche a rubare e, quando andava in piazza del mercato, mi infilavo qualcosa nella borsa: una volta mi scoprirono e mi diede uno schiaffone dicendo “quante volte ti devo dire che non devi rubare?” poi però a casa mi diede il “resto” perché mi ero fatto scoprire e soprattutto le avevo fatto fare brutta figura. Poi a 6 anni andai a scuola, fui bocciato in prima elementare e poi anche in seconda elementare. A 9 anni per la mia famiglia ero già abbastanza grande e andai a lavorare in un cantiere edile; a quel tempo il lavoro minorile era sfruttato. Questo è diciamo l’inizio della mia carriera criminale. In seguito, a causa delle pressioni dei miei genitori, fui rinchiuso in collegio. Lì l’impatto fu durissimo perché c’erano delle regole ed era la prima istituzione che conoscevo; iniziai a ribellarmi e la cosa che non sopportavo di più era che tutte le mattine dovevo andare in chiesa, stare in ginocchio davanti a un signore sconosciuto messo in croce e non capirne il perché. Pensavo “non ho nulla da farmi perdonare, a parte forse la colpa di essere nato”, perché nella mia famiglia la religione non era roba da mangiare quindi non avevo nessuna nozione.

Girai vari collegi: fui duramente punito anche con delle legnate e delle botte, perché a quel tempo si usava educare anche così. Questo fin quando la mia famiglia, o quel che ne rimaneva, decise di riprendermi in casa e trovai le stesse difficoltà finanziarie di prima.

Iniziai a commettere i primi reati e vedendo il facile guadagno cominciai ad alzar il tiro, fin quando nel 1972 fui arrestato durante la rapina in un ufficio postale e da minorenni venni rinchiuso nel carcere di Marassi. In quel periodo i minorenni stavano al piano terra e gli adulti stavano al piano di sopra.

L'impatto con il carcere fu ancora più devastante: chiuso in una cella e anche lì fui duramente punito perché avevo il seme della ribellione. Fui rinchiuso in quel periodo, nel 1972; il letto di contenzione fu abolito nel 1975 con la riforma carceraria, quindi stetti una settimana legato al letto di contenzione e lì iniziai diciamo a odiare tutti e tutto. Decisi che quando sarei uscito mi sarei vendicato e col senno di poi credo di esserci riuscito. Ecco la mia carriera criminale è iniziata così; fin quando nel 1991 sono stato arrestato per conflitto fra bande rivali per il dominio del territorio e sono stato condannato alla pena dell'ergastolo. Sono stato per ben 24 anni con l'ergastolo ostativo che credo che molti di voi conoscano. In Italia due tipi di ergastolo: diciamo che c'è quello normale, che poi tanto normale non è, perché in entrambi il fine pena rimane e nel 9999 quello ostativo. Per fortuna, grazie al professore Carlo Fiorio e ad una sentenza coraggiosa del Tribunale di Sorveglianza di Venezia, il mio ergastolo è stato tramutato in quello ordinario che mi ha dato, dopo 24 anni, la possibilità di usufruire dei primi

permessi, poi della semilibertà. Da circa un mese, sono in liberazione condizionale.

Ecco io mi fermerei qui per dare la possibilità anche ad altri di parlare.

**Avv. Gianpaolo Ronsisvalle:**

Grazie a Carlo Musumeci. Hai accennato al percorso che ti ha portato alla revoca dell'ergastolo ostativo e alla riqualificazione della pena, come diceva lui normale, all'ergastolo ordinario e poi il percorso che ti ha portato oggi qui in mezzo a noi e alla liberazione condizionale.

Proprio su questo, della procedimentalizzazione del percorso fra giurisdizione quasi amministrativa, giurisdizione vera e propria, giustizia penale, vorrei interrogare il professor Fiorio che se ne è occupato e ne ha una visione peculiare. L'esecuzione della pena è un puro procedimento penale o è un procedimento che va oltre lo stesso? E quanta burocrazia c'è all'interno di quello che i detenuti vivono giornalmente?

**Prof. Avv. Carlo Fiorio:**

Grazie a tutti e ringrazio per l'invito la Camera Penale, Guido Sola. Mi complimento per la gestione della mostra che evidenzia come gli avvocati siano anche molto creativi dal punto di vista estetico ed è piacevole anche parlare di un tema che spesso sfugge a dibattiti giuridici e universitari; tra penale, procedura penale, esecuzione penale, l'esecuzione è un po' una cenerentola, se ne parla poco anche sul piano forense della professione, è sempre una cosa un po' di nicchia. Invece è interessante perché il diritto penitenziario è un terreno contaminato di confluenza tra costituzionale, penale, amministrativo, sanitario, umanitario: è un processo o procedimento alla persona, togliamo il fatto reato, non è più il diritto penale del fatto, ma uno studio sulla persona per valutarne la potenzialità ri-socializzativa, rieducativa e il reingresso in società.

Il problema che si poneva, cioè quanto c'è di giurisdizione e quanto c'è di amministrazione, è fondamentale. Il grande problema di diritto penitenziario è questa contaminazione con preminenza dell'amministrazione sulle scelte della giurisdizione. C'è sempre stato: un tempo avevamo un regolamento penitenziario del 31.

Con la legge penitenziaria del 75 non solo l'abbiamo rinnovato a livello di tipologia di fonte del diritto, ma si è andata affermando una preminenza del momento giurisdizionale su quello amministrativo: il giudice ordinario e il giudice dei diritti, oggi parliamo di

diritti. Va da sé però che l'attenzione ai diritti, che tra il 75, anno appunto dell'entrata in vigore della legge 354, e il 90 è sempre stata un pochino calibrato sull'attenzione verso le misure alternative cioè il fiore all'occhiello della riforma penitenziaria, dal 91 in poi, cioè dalla controriforma penitenziaria che poi dopo le stragi di Capace e d'Amelio si è particolarmente radicalizzata, comunque ha dettato un controllo sui fatti della amministrazione. Sono gli anni in cui vengono coniate norme come il 4bis che dà l'ostatività anche all'ergastolano, ovviamente l'ergastolano da questo punto di vista ostativo è assolutamente l'impossibilità ad avere alcuna speranza re-socializzativa, ma c'è anche il 41bis, soprattutto quando applicato ad una persona in carcerazione preventiva, misura cautelare, suscita grandi perplessità sul piano costituzionale: è una misura cautelare atipica, quindi incostituzionale, e de-giurisdizionalizzata, perché applicata da un pezzo dell'esecutivo.

In generale si sono però creati figli e figliastri, cioè coloro che avevano il 4bis, una sorta di bollino DOP di mafiosità che piano piano è andato estendendosi (oggi nel 4bis abbiamo delitti di tratta, sessuali, incendio boschivo), e l'aggravante dell'art.7 del decreto legge 152 del 91, che può qualificare come il para mafioso qualunque delitto doloso; quindi sostanzialmente anche il furto aggravato commesso a Bari vecchia piuttosto che a Modena è suscettibile ad

avere un trattamento diverso e la persona sarà segnata da questa ostatività.

Come si diceva poc'anzi da un punto di vista di plausibilità politica è molto più semplice punire e restringere che aprire: tutt'oggi abbiamo un professore di diritto penale ma fondamentale l'archetipo sanzionatorio ancora anticamente aggregato su pena detentiva, pena pecuniaria. Pene interdittive, pene prescrittive di cui si parla da molto tempo non vengono sperimentate, credo perché politicamente poco spendibili. Questo ha fatto sì però che il DAP, il pezzo del Ministero della Giustizia deputato alla gestione dell'organizzazione penitenziaria, abbia assunto sempre maggior rilievo sulla prestazione dei diritti del detenuto.

Quando si entra in carcere spesso si parla col detenuto e lo si valuta per la sua storia delinquenziale per vedere se abbia o meno un 4bis e da lì stabilire determinate strategie.

Per esperienza personale, mi capitava spesso di trovare persone che erano più preoccupate della loro classificazione o declassificazione amministrativa che del loro status giurisdizionale: quest'ultimo è quello che condiziona la possibilità di andare in permesso ad esempio. Questo perché? Perché la giornata la passi dentro e comunque chi mette i posti a tavola è la direzione.



Arriviamo sui diritti. Il problema dei diritti è strano perché parlare dei diritti dei detenuti tende comunque a caratterizzare il secondo membro detenuto come termine polisemico: detenuto non vuol dire nulla, non è una categoria giuridica, ma a tecnica. Noi abbiamo arrestati, fermati, persone in custodia cautelare, persone in detenzione esecutiva: cioè alcuni assistiti dalla presunzione di non colpevolezza, altri con una sorta di contratto penale per cui devono espiare una pena detentiva.

Parlare di diritti dei detenuti in senso lato è sempre difficile, perché diverse sono le situazioni giuridiche soggettive, diversi sono gli interlocutori: nel giudizio del primo grado abbiamo GIP, GUP, giudice del dibattimento; dopo la condanna di primo grado paradossalmente cambiamo interlocutore e il magistrato di sorveglianza, quindi ci toglie anche due gradi di giudizio. Se noi veicoliamo un problema di diritti al GIP sotto forma di appello cautelare abbiamo poi la possibilità di andare in Cassazione. Molto spesso, per tanti anni fino al 2016-2017, i diritti gestiti dal magistrato di sorveglianza non trovavano poi sfogo in Cassazione. Di recente ancora la Cassazione sosteneva che il diniego di ricovero esterno di un detenuto in luogo di cura, perché quel carcere non garantiva una assistenza sanitaria - e parlo di diritto alla salute cioè l'unico definito fondamentale dalla costituzione - non essendo materia re-

lativa alla libertà personale, il che è una follia perché chi è malato è meno libero di chi è sano, non poteva essere veicolato come motivo di ricorso per Cassazione. Quindi il problema di cos'è il diritto e di come lo puoi giustiziare, è un problema grandissimo: problema tra l'altro che è sempre stato sottovalutato. Da questo punto di vista va dato grande merito alla Corte Costituzionale: ancora più recente, l'altro ieri, la Corte Costituzionale ha pronunciato una fondamentale sentenza in materia di ergastolo, chiamiamolo normale, con possibilità di ricaduta poi sull'ergastolo ostativo. Ma senza la Corte Costituzionale noi oggi non avremmo un procedimento di sorveglianza tendenzialmente giurisdizionalizzato, non avremmo dei reclami come quelli che il legislatore, dopo le vicende Torreggiani e Sulejmanovic dal 2013 al 2017, hanno imposto.

Oggi ci troviamo con un sistema articolato di reclami giurisdizionali, reclami compensativi. Ma soprattutto la Corte Costituzionale ha chiaramente affermato, poi si vuole leggere bene bene ma spesso si fa finta anche di ignorarlo, che l'amministrazione sta sotto la giurisdizione e che il giudice ordinario quando pronuncia determinati indici di rispetto e attività a carico dell'amministrazione, queste pronunce devono intendersi come ordini o prescrizioni. Chiaramente questa sinusoide tra amministrazione e giurisdizione tende a modificarsi in presenza di sistemi/forme di governo diffe-

renti, ma è importante nello stato di diritto che il giudice mantenga sempre fermo il pallino del controllo sui diritti, spesso pugnalati da amministrazioni superficiali. Grazie.

**Avv. Gianpaolo Ronsisvalle:**

Grazie a Carlo Fiorio. Arriviamo al primo intervento al Prof. Mauro Palma, Garante nazionale delle persone private della libertà personale. In questo quadro iniziale descritto dal dottor Musumeci, dal quadro giurisdizionale descritto dal Prof. Fiorio, qual è il ruolo del garante dei detenuti?

**Dott. Mauro Palma:**

Mi unisco innanzitutto ai ringraziamenti per l'invito e per l'iniziativa. Siamo in un contesto particolarmente complesso, soprattutto per Autorità Garante di antecedente l'istituzione. Permettetemi di dire un paio di cose sulla Autorità Garante in quanto tale per poi andare ad una stimolazione sul tema della verità.

Il Garante nazionale, che come sapete è stato istituito nel 2014 ed ha iniziato a lavorare nel febbraio del 2016 (la nomina mia come presidente delle altre due componenti del collegio da parte del Pre-

sidente della Repubblica è infatti del 1° febbraio 2016), deve avere uno sguardo complessivo sui diritti delle diverse forme di privazione della libertà personale. Paradossalmente la privazione della libertà personale in ambito penale è quella più regolata e definita e che ha più elementi di controllo, cominciando proprio dal controllo giurisdizionale molto più chiaro ed esplicito.

In realtà noi abbiamo alcune grandi aree di intervento. C'è quella penale, quindi adulti e minori, carcere e comunità chiuse dove pochi sguardi entrano. Quella di controllo sulle camere di sicurezza dei carabinieri e delle varie polizie. Quella dei migranti, dove il problema si pone in maniera più complessa perché nella situazione della privazione della libertà dei migranti accanto alle forme di privazione definita (i centri per il rimpatrio CPR, dove c'è un controllo giurisdizionale quantunque debole del Giudice di Pace) ci stanno poi gli hot-spot (tutti quei luoghi in attesa di identificazione, subito dopo l'arrivo, dove le persone rimangono a lungo) che sono limbo giuridico, non c'è un controllo giurisdizionale, un ordine di privazione della libertà personale. A mio parere c'è una palese violazione dell'art.5 della convenzione europea dei diritti umani che dice che ogni forma di privazione della libertà deve trovare la possibilità di essere di ricorso la stessa da parte di una autorità indipendente nei confronti giurisdizionali. Abbiamo anche il controllo

sui voli di rimpatrio e, come anche le cronache hanno riportato nell'ultimo mese, sulle navi dove le persone possono essere private della libertà personale. L'ultima area è quella dei trattamenti sanitari obbligatori, i cosiddetti TSO, servizi di diagnosi e cura di tipo psichiatrico, incluse anche le comunità che interagiscono con tali servizi; ultimamente è stata anche attribuita la questione del controllo sulle residenze per disabili e anziani private della capacità legale.

Considerate che noi abbiamo accesso a qualunque luogo/colloquio in privato/documento riguardante quelle persone in qualunque momento; questo fatto, di essere abituati a questa possibilità di accesso incondizionato, dovrebbe avere un valore di tipo preventivo. Il modello scelto è la versione nazionale del modello del comitato europeo per la prevenzione della cultura e dei trattamenti inumani degradanti, quello che verifica l'art.3 della Convenzione Europea, che ho presieduto per 12 anni; quindi in qualche modo ho riportato in questo primo mandato quel tipo impostazione che un tempo era poco conosciuta in Italia. Dico sempre che, quando abbiamo mandato le prime verifiche da cui poi è nata non tanto la Sulejmanovic, che era un ricorso individuale e semplice, ma la Torreggiani, che era una situazione sistemica e non più contingente, ma una sentenza pilota, in quel momento non risultava a noi che ci

fosse stata alcuna situazione esaminata dalla Magistratura di sorveglianza italiana; non aveva mai ritenuto di trovare una violazione per sovraffollamento all'interno delle carceri italiani. Poi successivamente, dò atto dopo la Torreggiani, molte cose sono cambiate. Prima, si diceva, devono cambiare su un piano culturale, perché poi diritto penale insegue affannosamente i fatti culturali, non è mai un elemento promotore di innalzamenti culturali.

Questo sguardo all'interno delle istituzioni chiuse cosa mi porta a dire? Il desiderio di chiusura da vaso di Pandora, di non vedere, di tener dentro è un desiderio che si diffonde laddove altre paure sociali sono forti. La traduzione in forma di paura sicurtaria, su cui poi politicamente si fa leva per proporre situazioni di chiusura, non è nient'altro che la versione individualizzata della paura sociale rispetto all'insicurezza sociale; rispetto alla paura data dal fatto che il futuro incerto viene declinata poi individuazione del nemico che ti aggredisce individualmente.

Non a caso, Raul Zaffaroni e altri avevano scritto sul diritto penale del nemico: dal delitto penale del reato muoversi al diritto penale soggettivo del reo. Non vedo il cambiamento nel 91 come Carlo Fioro, ma io lo vedo già nel 77/78, lo vedo nei processi per terrorismo. La celebrazione del processo è elemento di lotta e il processo diventa da luogo di accertamento, luogo di espressione

della possibilità dello Stato di sconfiggere un fenomeno; quel tipo di pratica, di logica, a cominciare da provvedimenti di legge come la collaborazione, vengono poi nel 91 esportati alla questione della criminalità organizzata. Il processo del 89 è stato subito piegato alle necessità di dover inserire quel modello lì. Ho fatto parte di chi seguiva i lavori per la scrittura dell'Ordinamento del 75, ero all'interno di consulenza. La riforma del 75, che tanto ora celebriamo, era già un elemento di arretramento rispetto al dibattito che si è sviluppato.

Ma torniamo a parlare rispetto alle questioni del mutamento. Il mutamento lo leggiamo anche nei termini della stessa giurisprudenza della Corte Europea, della Corte Costituzionale e di anche altre nazionali europee.

Rispetto al dibattito italiano, mentre l'art.27 comma ci dice che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere, una prima giurisprudenza nei vari anni ha molto centrato su quel che devono tendere; anche la sentenza del 74 della Corte che diceva c'è comunque e non può essere tolta la finalità rieducativa. Le condizioni sono poi diventate tali, per i numeri e per la logica delle pene, che siamo arrivati a parlare di quella prima parte: anche se non tendono, non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Dalla sentenza Kala-

shnikov in poi, la Corte sviluppa una giurisprudenza per colpe e non per dolo di violazione dell'art.3: le condizioni sono tale che se anche nessuno le voleva, quelle erano oggettivamente una violazione del primo. Anche le corti costituzionali di vari paesi europei cominciano a vedere che, al di là della finalità, comunque si sta andando verso un passo che tocca i diritti fondamentali delle persone. Ecco qui il fatto di mettere a fianco ad un meccanismo reattivo, come sono quelli delle corti, la possibilità di sviluppare dei meccanismi preventivi che possano visitare, vedere, individuare, segnalare ciò che può evolversi verso determinate violazioni, soprattutto verso le violazioni gravi quali sono i trattamenti inumani e degradanti. Questo sintetizza il ruolo del garante all'interno delle diverse colpe di privazione della libertà.

**Avv. Gianpaolo Ronsisvalle:**

Il prossimo giro di interventi dovrà vertere a mio avviso sul tema del Festival della Filosofia. Siamo dentro al Festival e, come è stato anticipato dall'Avv. Pighi e dal sindaco Giancarlo Muzzarelli, si parla di verità. Il titolo della mostra, come avete visto, è "Oltre la Confessione", un tema sul quale il dottor Musumeci potrà parlare e anche collocare all'interno di quel percorso molto ostico che lo



ha visto partecipe e riguardava la collaborazione impossibile di una confessione che deve esserci o forse anche no.

La verità, la confessione, la collaborazione: quanto questo ha inciso sul percorso detentivo di Carmelo Musumeci?

### **Carmelo Musumeci:**

Mi fa un po' effetto quando vengo chiamato Dottor Musumeci: per 7 anni sono stato chiamato il detenuto o l'ergastolano. Io, a tutti gli effetti, mi sento ancora un prigioniero. Chi è stato prigioniero, si sentirà così per sempre. Oggi infatti a Carlo Fiorio ho confidato che quando ero in carcere sognavo la libertà e adesso che da circa un mese sono un ergastolano in libertà vigilata, sogno di svegliarmi in carcere.

Riambientarsi dopo 27 anni non è facile; mentre venivo qui in treno oggi ero talmente felice che mi sono ricordato di quanto sono stato infelice in quegli anni. Penso più adesso che sono felice, alla sofferenza, ai regimi duri a cui sono stato sottoposto, a partire dal regime del 41bis.

Sono stato uno dei primi detenuti deportato all'Asinara e vi lascio immaginare in quel periodo in cui lo Stato si sentiva in guerra;

l'avvocato di allora mi era venuto a trovare spaventato e si era lamentato di come gli agenti lo avevano trattato dicendomi che non sarebbe più venuto lì.

In ogni caso, parlando di verità, a mio parere, c'è una grande differenza tra la verità vera e quella processuale. Questo l'ho visto sul mio processo: mi sono avvalso della facoltà di non rispondere ma, assistendo al processo, sentivo periti fare affermazioni errate, e io sapevo con quali armi avevo sparato.

Purtroppo, è così: la verità processuale si può avvicinare a quella vera, ma mai coincidere.

La verità storica può esistere. La verità va interpretata, è soggettiva, quella storica è oggettiva; infatti sappiamo più dalle lettere che mandavano i soldati alle famiglie durante la Prima guerra mondiale che dalla verità dello Stato. Per vari motivi io non ho collaborato con la giustizia, ma non per omertà. Innanzitutto, per tutelare i miei famigliari. Quando mi hanno arrestato avevo due figli di 7 e 9 anni, quindi avrebbero dovuto trasferirli, dargli un nome nuovo, sradicarli dal loro territorio. Inoltre, credo sia un ricatto che lo Stato fa: uno dovrebbe uscire dal carcere perché lo merita e non perché ci mette un altro al suo posto. Queste collaborazioni non sono pentimenti, ma c'è dell'interesse: incredibilmente accade che chi è

ancora criminale, ovviamente collabora con la giustizia, chi non ha raggiunto una certa maturazione.

Quando mi hanno arrestato avevo la quinta elementare, ero sottoposto al 41bis: mi capitò di leggere in un libro la frase trovata in un lager su un muro nazista “Io sono chi non saprà mai”. Questa frase mi ha provocato rabbia e mi ha fatto pensare e dire “Ma la società lo sa cosa accade nelle mura di un carcere?”; ovviamente no, se no non sarebbe d’accordo. Volevo farlo sapere, ma non avevo gli strumenti; decisi di iniziare a studiare. Il problema era che lì non mi davano i libri. Un insegnante in pensione mi disse che se volevo iniziare a studiare mi avrebbe aiutato lui, strappandomi pagine di libro e mandandomele; così ho iniziato. Ovviamente molte volte la censura ha bloccato queste lettere, vedendo il latino, calcoli di matematica, pensavano che erano messaggi mafiosi. Con tante difficoltà mi sono diplomato e poi laureato in Scienze Giuridiche, poi Giurisprudenza, con relatore proprio il Prof. Carlo Fiorio che da quel periodo smise di fare il professore universitario ed è diventato il mio legale.

Sostanzialmente qualcuno a volte anche in maniera provocatoria, sapendo il mio percorso, mi chiede “Ma il carcere ti ha fatto bene?”: è una domanda tremenda e per cui ho una risposta negativa. Io per il sistema penitenziario, per il carcere, sono un fallimento totale

perché non è riuscito a peggiorarmi: il carcere non è la medicina, ma la malattia. Più una persona sta in carcere, più peggiora, lo vedo anche adesso che cerco di abituarci ad una vita normale ed ho grandi difficoltà. Il carcere mi ha talmente disabituato per 27 anni e non è facile. Chi è che mi ha migliorato quindi? Ovviamente l'amore della mia famiglia, i miei figli, la mia compagna con cui per 24 anni non è stato possibile scambiare un bacio o una carezza; mi chiedo perché il carcere abbia così paura dell'affettività. L'amore se mai ti aiuta e ti stimola a cambiare.

Ad un certo punto, però, la mia famiglia non mi bastava più, mi mancava l'affetto sociale, perché il mondo del popolo italiano ti condanna ad essere cattivo per sempre. Incredibilmente quella condanna ti lascia un vuoto e ti senti maledetto da quella società; l'amore della propria famiglia non era abbastanza e, forse, anche le persone fuori, solo l'amore della famiglia e senza altri valori, collasano. Ho cominciato a relazionarmi: il cambiamento è iniziato con le vittime anche dei reati. Queste persone mi hanno fatto sentire colpevole per la prima volta, la loro amicizia e il loro affetto; non certo quando ero sottoposto al 41bis e a tutte le privazioni subite, lì mi sentivo innocente. Sia io che i miei compagni ci sentivamo innocenti con le dichiarazioni di alcuni politici riguardanti la pena di morte, il buttare le chiavi, ecc. Era scattato in noi un meccanismo,

nato anche per cercare di sopravvivere: noi siamo dei criminali, ma questi non sono meglio di noi che non hanno alcuna umanità e vogliono ammazzarci. Credo che la pena, il carcere, dovrebbe fare bene e non male; questo la gente deve capirlo. Certi politici, con le loro dichiarazioni, truffano la gente che li vota: se il carcere fa male, se buttate via le chiavi, se condannate un uomo a non poter mai scontare la propria pena, ovviamente produce male. Tanti non hanno l'ergastolo ed escono: se escono arrabbiati, producono criminalità. La pena deve guarirti, quella è la sua funzione: se è accaduto a me, può accadere a chiunque. Ovvio che lo studio ti dà gli strumenti, ma poi saper tante cose non ti serve a molto, rischi di diventare una enciclopedia che cammina. È importante il confronto, il carcere dovrebbe essere un luogo aperto: un luogo dove la società può entrare e controllare. La società ha il diritto di fare domande al detenuto che sconta la pena, di metterlo in difficoltà. Il peggior criminale è terrorizzato dal perdono della propria vittima: se la sua vittima lo perdona, scatta il senso di colpa ed è la pena più terribile.

**Avv. Gianpaolo Ronsisvalle:**

Tornando alla domanda fatta al Dottor Musumeci. La verità, la

confessione, oltre la confessione e la collaborazione: cosa ci può dire Prof. Fiorio su questo?

**Prof. Avv. Carlo Fiorio:**

Volevo raccogliere la sollecitazione che poc'anzi avanzava Mauro Palma, la radicalizzazione del doppio binario 91-92, dopo le stragi, questa scelta di subordinare alla collaborazione la concessione di benefici, quindi di barattare un diritto costituzionale, quale quello della rieducazione, in cambio di una confessione, di una delazione, quindi una condotta quasi estorsiva.

In realtà parte da prima dal 75, anni di piombo, però con una differenza: se le norme sulla dissociazione terroristica contemplavano come dissociazione un comportamento eguale e contrario a quello di adesione a lotta armata - follia, criminale finché si vuole, scelta comunque politica -qui è diverso, si subordina alla collaborazione. Tra l'altro una collaborazione di tipo investigativo (art.58 ter).

Ho conosciuto persone che, detenute per il delitto "x" di cui avevano già scontato 10 anni, hanno visto pubblicato in gazzetta ufficiale il 4bis che cambiava le regole del gioco a partita iniziata, quindi non ne uscivano più; anzi uscivano solo se collaboravano o, se non avessero potuto farlo, intanto si sarebbero fatti 5/6 anni in più.

Che il 4bis sia norma penale per il confronto “chi ne sa più” a mio parere, è un dato su cui si dovrebbe riflettere. La Cassazione ci ha sempre detto che è penale la norma che in incide sulla qualità o quantità della pena. Invece qui la Cassazione ha sempre detto che sono norme meramente regolatrici dell’esecuzione penitenziaria: però sono anni di galera.

Questa collaborazione che è investigativa, perché 58 ter dice “quando il detenuto si adopera per offrire agli organi investigativi...ecc....” è folle che venga richiesta ad una persona che è detenuta da 20/25 anni, magari anche in regime di 41bis. Tanto che c’è una altra collaborazione, che non mi piace, ma ha più senso: quella del programma di protezione, del contrattino con le procure e va fatta entro 180 giorni, “parla subito o taccia per sempre”. Questa collaborazione invece è strana: tanto che sulla scorta di lucide considerazioni della Corte Costituzionale dopo si è stemperata. Quindi da una collaborazione vera, effettiva, reale: la verità. Poi abbiamo una collaborazione inutile: quando mi hai dato delle attenuanti, io presuppongo che tu comunque abbia avuto un ruolo abbastanza marginale per cui puoi anche non collaborare. Ancora c’è quella impossibile: quando fatti e compartecipe sono stati tutti conclamati. E poi quella inesigibile: le verità di serie b, c, c1 e così via. Considerate che i detenuti a breve saranno di nuovo 60mila,

per questo sovraffollamento che si sperava fosse risolto tra Torreggiani e post-Torreggiani e in realtà è nuovamente aumentato, e i Magistrati di sorveglianza sono solo 156 (senza contare malattie e maternità) e che ogni detenuto al giorno almeno una istanza la fa, perché onerare dell'accertamento della collaborazione impossibile, inesigibile, inutile per concedere un permesso?

Perché nel caso di Carmelo Musumeci è andata così. L'impossibilità collaborativa di questo signore nasceva da un episodio marginale rispetto al suo cumulo di pena. Parliamo di un tentato omicidio, un delitto tentato meno importante diciamo nella costellazione dei delitti per i quali era stato condannato, che era un caso paradigmatico: quattro persone tratte a giudizio, due sole delle quali condannati (lui e un suo socio), gli altri assolti, uno perché aveva un alibi ineccepibile, l'altro per mancanza di riscontri a richiamati in reità. La procura non fa appello, quindi io tutta questa ricerca della verità non la vedo. 22 anni dopo gli dicono che c'erano passamontagna e tre erano le armi che avevano sparato e gli viene chiesto chi sia il terzo. Ricostruendo tutta la vicenda gli abbiamo detto che potevamo anche dirglielo chi era, ma c'è il ne bis in idem, questa persona assolta non potrà mai essere processata, perché era ovvio fosse uno di quei due, e soprattutto sarebbe prescritto, il tentato omicidio, a differenza del consumato, si prescrive. Era una impossibilità al



quadrato e questa vicenda è durata tre anni: tre udienze, in parti interlocutorie, durata della discussione finale di 40 minuti, 5 mila pagine di vicende processuali sintetizzate in 7 pagine di memoria (meno dai alla legge, meno dai fastidio) e fortunatamente Venezia ha accolto, perché c'era un precedente in Cassazione. Poi perché lo devi fare quando te lo dice la Cassazione? Si diceva, una mano sul cuore e una sul codice, ma in camera di consiglio decidi.

Quando ero studente mi chiedevo come con questi paletti, 4bis-41bis per quanto riguarda l'esecuzione, 265 comma 3 per quanto riguarda le cautelari e in generale il doppio binario, poteva il giudice cercare la verità, come tollerare queste limitazioni? Purtroppo, l'essere umano che c'è dentro il giudice ne è contento: è una deresponsabilizzazione che però, come dicevo prima, lascia all'amministrazione la corsia libera per piegarti con un potere autoritativo che invece il giudice fortunatamente per ora non ha.

Grazie.

**Avv. Gianpaolo Ronsisvalle:**

Grazie ancora al Prof. Carlo Fiorio. Ultimo intervento, tornando dal Garante che già all'inizio si era allertato sul tema della verità. La parola dunque al Prof. Palma.

**Dott. Mauro Palma:**

Diciamo che mi ero allertato in negativo, avevo un grande disagio a mettere insieme verità con pene e con esecuzione penale.

Parto da un discorso finale che faceva prima il Dottor Musumeci dicendo “se dai malvagità, ottieni solo malvagità”. Non è che questa nostra società lo deve riscoprire come elemento di novità, basta leggere la repubblica dittatore “non può essere del giusto dare malvagità, ma è dell’ingiusto il dare malvagità”. In qualche modo dovrebbe essere alle origini dei nostri sistemi regolativi.

Perché avevo disagio a parlare di verità? Una mia prima laurea era in logica e voi sapete che in logica c’è molto questo mito della verità, della deduzione. La verità logica è qualcosa di molto diverso dalla conoscibilità della verità della persona. La verità della persona è densa di elementi diversi che portano alla trascrizione, non è mai leggibile in maniera univoca. La verità anche dei fatti è una verità molto parziale: il fatto va sempre collocato nel contesto specifico e anche in quello generale, di quale sia la rilevanza che in quel momento storico viene data al fatto. Allora la verità processuale, che per certi versi assomiglia più a quella logica, è un po’ più garantita, va su un binario, ha una procedura definitiva, ha un dire e un contrastare, ha un dialogo, deve sapere che comunque non è verità dei

fatti o della persona.

Quando la verità processuale si trasforma poi in esecuzione penale, con la pretesa di conoscere la persona, perché questa è poi la pretesa - e a me non piace molto - io rimango molto perplesso. In realtà il carcere è il luogo della finzione e non della verità. È il luogo della finzione nel pensare che de-socializzando, si socializzi. È il luogo della finzione anche quando si va dal medico da parte del detenuto: noi andiamo dal medico per guarire, il detenuto va dal medico per farsi certificare che sta male. È il luogo della finzione quando si pretende di pensare che una relazione talmente asimmetrica, che è quella tra chi detiene e il detenuto, possa avere delle forme di simmetria. Se noi non prendiamo atto e non partiamo dal fatto che è il luogo della non verità, il carcere, allora non ne capiamo gli aspetti: può essere il luogo della inibizione, con funzione in qualche modo preventiva specifica, o della costruzione, ma mai della verità.

Ecco perché venendo qui già con alcuni problemi rispetto alla pena, rispetto alla verità processuale nel suo confronto con la verità personale e con la verità fattuale, ancora di più ce l'avevo rispetto alla verità dell'esecuzione penale.

**Avv. Gianpaolo Ronsisvalle:**

Ringrazio i nostri relatori e passo la parola al collega Roberto Ricco per chiudere l'evento e illustrare la seconda parte della giornata.

**Avv. Roberto Ricco:**

Grazie. Come dicevamo prima ai momenti di riflessione si aggiungono anche i momenti di attenzione alle fotografie che potrete vedere in mostra.

Volevo dirvi solo due parole essenziali sulle fotografie che vedrete esposte. Come dicevo prima, Francesco Cocco è un fotografo che è sempre stato molto attento alla marginalità, ha sempre realizzato progetti in Africa, importanti progetti dedicati ai malati di AIDS, importanti reportage in Asia e in particolare in Cambogia.

Per quanto riguarda questo specifico progetto fotografico, è, penso, un unicum perché Francesco Cocco si è dedicato per quattro anni e mezzo a girare 13 istituti penitenziari in Italia, tra cui anche il nostro carcere Sant'Anna, la Dozza di Bologna, il Gazzi di Messina, le carceri di Cagliari, Alghero, San Vittore, Opera, e altri svariati. La particolarità del suo metodo di lavoro - quattro anni e mezzo la dice lunga su quanto tempo abbia trascorso nei reparti e nelle celle e all'interno degli istituti - è un metodo del tutto peculiare che si può anche ricavare nei suoi risultati, nelle sue fotografie.

Non so quanti di voi siano appassionati di fotografie: queste sono tutte realizzate con obiettivi fissi, senza zoom, che obbligano a stare molto vicini ai soggetti, a spostarsi fisicamente per riuscire a cogliere da un punto di vista la composizione, il tipo di fotografia che si vuole realizzare e il tipo di immagini che si vuole rendere.

Si parla di verità: è il tema molto dibattuto tra i fotografi. Se la fotografia rappresenti la verità o la verità soggettiva del fotografo, credo che queste foto trasmettano una grande verità.

Ci ha raccontato anche degli aneddoti perché, con queste persone, per riuscire a fotografarle, per riuscire a convincere molti detenuti ad essere fotografati in volto, ha trascorso con loro molte ore. Ha avuto la possibilità di scoprirne vite, sofferenze, pensieri e aspettative. È un lavoro che lo ha tenuto realmente a contatto con la vita dei detenuti e con il mondo e ambiente carcerario. Come vi dicevo, penso si tocchi con mano.

Nella fotografia che potrete vedere qui, ci sono due persone che giocano a pallone in un cortile molto ristretto, ed è riuscito a dare lo stesso un'immagine di grande dinamismo: un'azione che si compie in uno spazio scandalosamente ristretto.

Una fotografia emblematica, che abbiamo scelto e ritrovate su tutti i nostri materiali, chiude il percorso espositivo: due persone che

in realtà camminano verso il nulla e per riuscire a cogliere questi momenti li ha vissuti, li ha vissuti davvero. Questo penso potrete riscontrarlo anche voi negli scatti fotografici.

Tra qualche minuto i ragazzi della associazione New Dance di Pavullo saranno pronti per farci vedere una coreografia che hanno pensato appositamente per questa giornata, intitolate “Prison”, e trovando ispirazione nelle fotografie e anche in questo ambiente che con la sua ripetitività di spazi un po’ ci ricorda quello che volevamo esporre.

Per cui vi invito a venire con noi qui in atrio per assistere a questo flash mob e successivamente a bere insieme un aperitivo, perché non vogliamo farci mancare nulla nel corso della giornata.

Speriamo rimarrete con noi, grazie.

2

## IL DIRITTO ALLA SALUTE

TAVOLA ROTONDA DEL 21 SETTEMBRE 2018

introduce

Avv. Guido Sola

*Presidente della Camera Penale di Modena*

modera

Avv. Nicola Tria

*Presidente della Camera Penale di Reggio Emilia*

ne discutono

Prof. Marco Pelissero

*Ordinario di Diritto Penale - Università di Torino*

Prof. Massimo Ruaro

*Docente di Diritto Penitenziario - Università di Genova*

### **Avv. Guido Sola:**

Buon pomeriggio e benvenuti a questa seconda tavola rotonda avente ad oggetto il tema del Diritto alla salute delle persone private della libertà personale.

Il tema è tema importante - fondamentale direi -.

È tema che, in quanto tale, ha occupato una parte centrale della riflessione, culturale e politica, che è stata condotta in seno agli Stati Generali sull'Esecuzione Penale voluti dall'allora ministro della giustizia Andrea Orlando.

Ed è tema che, in quanto tale, ha occupato una parte centrale della

riflessione, culturale e politica, che è stata condotta altresì in seno alle commissioni ministeriali successivamente convocate su queste basi.

Già in sede di documento finale sugli Stati Generali sull'Esecuzione Penale si diceva - e ne convengo, perché così oggettivamente è e, in parte, di ciò danno atto anche le crude fotografie che trovate qui esposte in mostra - che, «[t]ra i diritti riconosciuti, ma non adeguatamente garantiti nell'esecuzione penale, vi sono anche quelli legati al bene salute».

Perché?

Perché, «in quest'ambito» - s'afferma sempre in sede d'anzidetto documento finale - «diverse sono le carenze riscontrate in sede di applicazione della legislazione vigente, nonché le lacune normative che meritano di essere colmate anche per esigenze di adeguamento agli standard internazionali in materia di cura del disagio psichico nei confronti di condannati a pena detentiva e di soggetti sottoposti a misure di sicurezza personali, tenendo anche conto delle indicazioni desumibili dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e dai rapporti del CPT».

Anche di qui, le riflessioni - che già in quella sede furono fatte con oggettiva lucidità - in punto d'incompiuto processo di riforma



della medicina penitenziaria e di trattamento in materia di dati sanitari.

Di qui, soprattutto, le riflessioni - che già in quella sede furono fatte con altrettanta oggettiva lucidità - in punto di tutela dei soggetti con disagio psichico - cui deve essere riservata maggiore attenzione perché è un fatto che «[1]a considerevole presenza di soggetti con varie tipologie di disagio psichico [sia] stata più volte segnalata come elemento di criticità nella gestione della vita detentiva, nonché di stress per il personale che opera a diretto contatto quotidiano con essi, peraltro senza una specifica formazione» - e d'integrità psico-fisica e spazio della pena.

Qui si ragiona - ed è cosa fondamentale, nell'ottica della dignità delle persone ristrette nella propria libertà personale - di «tutela del benessere psico-fisico di ciascuna persona [come] parte del complessivo compito di tutela della salute che è [e deve essere] in capo a chi organizza e gestisce la privazione della libertà».

Le condizioni carcerarie italiane - le crude fotografie che trovate qui esposte in mostra lo attestano, credo, icasticamente - sono inaccettabili.

E se a ciò s'aggiunge che le anzidette condizioni inaccettabili si stagliano sullo sfondo di quello che è stato correttamente definito

«microcosmo chiuso con regole tipiche di ogni istituzione totale»  
- perché questo è il carcere -, non deve allora stupire che tutto ciò  
«accentua il rischio di non cura della [...] salute».

Era, d'altro canto, proprio in questo contesto che, come detto, già  
in sede di documento finale sugli Stati Generali sull'Esecuzione  
Penale, si considerava in merito «[al]l'importanza di un adeguato  
“spazio della pena”, evidenziando il fondamentale apporto che può  
dare al benessere psico-fisico l'ambiente in cui si è inseriti», sottoli-  
neando altresì come «tale rapporto assuma particolare importanza  
in riferimento al tema della presa in carico dei soggetti con disagio  
mentale, che maggiormente risentono di condizioni di quotidiani-  
tà fisico-ambientale degradata».

Come vedete, insomma, anche oggi gli spunti di riflessione sono  
tanti e “gravi” in senso latino.

E a discuterne, moderati da Nicola Tria - presidente della camera  
penale di Reggio Emilia Giulio Bigi - saranno Marco Pelissero -  
professore ordinario di diritto penale presso l'Università degli Stu-  
di di Torino e già presidente della commissione ministeriale de-  
putata a ragionare appunto di riforma del sistema normativo delle  
misure di sicurezza personali, dell'assistenza sanitaria in ambito  
penitenziario e per la revisione delle pene accessorie - e Massimo

Ruaro - docente di diritto penitenziario presso l'Università degli Studi di Genova -.

Come avevo anticipato in sede d'inaugurazione venerdì scorso, grazie all'assoluta disponibilità e all'assoluta gentilezza di tutti i nostri relatori è stato possibile avere con noi, a Modena, in questa occasione le "punte di diamante" degli Stati Generali sull'Esecuzione Penale e delle successive commissioni ministeriali.

E credo davvero che i nomi, autorevolissimi, che, anche oggi, andranno in scena vi permettano di toccare con mano che anche gli avvocati penalisti, talvolta, dicono la verità...

Grazie.

**Avv. Nicola Tria:**

Sono io a ringraziare Guido e tutti gli amici della Camera Penale di Modena perché mi consentite l'intruso da reggiano qui oggi e anche da non accademico nel moderare questo dibattito che sono certo sarà alto.

Prima di passare la parola ai due ospiti, vorrei fare un paio di premesse che hanno a che fare col contesto in cui ci troviamo cioè questa tavola rotonda, perché andandomi a rileggere il documento

finale degli Stati Generali, che citava prima Guido, c'è un passaggio che è pertinente. Parlando del problema culturale che fundamentalmente viviamo nel nostro paese, rispetto al carcere, si dice che nel nostro quotidiano il carcere subisce una sorta di rimozione e resta fuori dal campo visivo dello sguardo sociale. Questa nostra è un tentativo di far volgere lo sguardo verso quello che noi non vogliamo vedere. Ci accorgiamo di tanto in tanto del fatto che il carcere esista, di ciò che succede dentro il carcere quando accadono cose tragiche, ma poi lo dimentichiamo, non vogliamo vedere perché se vedessimo ci porterebbe a ragionare diversamente. Il carcere è un luogo di sofferenza di per sé: è un luogo in cui si vive la privazione della libertà e la sofferenza è amplificata se accompagnata anche dalla malattia. Molto spesso è il carcere stesso che produce malattia; io non so se ci sono degli studi, ma ogni tanto se ne parla del fatto che le patologie psichiatriche sono spesso secondarie alla restrizione carceraria, insorgono per effetto dello stato di restrizione che subisce il detenuto. Il tema del diritto alla salute è quindi centrale e fondamentale: come diceva Mauro Palma, il diritto alla salute è l'unico diritto che è definito come fondamentale espressamente nella nostra Costituzione. Un'altra citazione, sempre dagli Stati Generali, dal documento finale, è un passaggio molto bello: si cita il filosofo Avishai Margalit con la sua opera "The decent

Society”, dove dice che decente è una società in cui le istituzioni non umiliano le persone ed indecente è un sistema in cui viene cancellata l’umanità delle persone e, quale che sia il loro crimine, sono all’interno di una istituzione carceraria. E viene cancellata privandole dei diritti essenziali e fondamentali, tra cui senz’altro rientra il diritto di curarsi, il diritto alla salute, il diritto a ricevere assistenza sanitaria e psichiatrica.

Il Professor Pelissero si occuperà principalmente del tema della misura di sicurezza, di ciò che ha a che fare con il tema della salute mentale. Chiedo, rispetto a quella che è la situazione normativa esistente, rispetto a quello che si è fatto per il superamento degli o.p.g.: il dato normativo, l’assetto normativo con il quale dobbiamo confrontarci, cosa ha fatto il legislatore per superare quella che è una situazione obiettivamente drammatica, come molti l’avranno definita, e fermandoci per un momento qui e successivamente passando a tastare quelle che sono le criticità e le prospettive da attuare e deluse in questo momento.

**Prof. Marco Pelissero:**

Grazie agli organizzatori del convegno, all’avvocato Guido Sola per l’invito.

Mi fa piacere essere venuto a Modena e parlare in un contesto non accademico all'interno di una mostra che pone fisicamente di fronte la realtà del carcere. È ancora una realtà che non riusciamo a percepire del tutto perché le immagini non ti danno poi la sensazione piena dello spazio, la sensazione degli odori e quindi ci sono una serie di elementi che dovrebbero fare ulteriormente da contorno, ma già queste immagini sono fortissime. Prima di fare una riflessione sul problema carcere, malattia mentale, misure di sicurezza, superamento o.p.g., vorrei fare una riflessione che nasce da alcune indicazioni date prima da Guido Sola e Nicola Tria.

C'è uno stretto rapporto tra pena, spazio e corpo. Lo spazio è diventato sempre di più una pena dello spazio: oggi ci troviamo di fronte ad un problema molto forte di sovraffollamento carcerario che amplifica il disagio psichico. Ha ragione Nicola Tria quando dice se ci sono studi sul rapporto tra carcere, istituzioni penitenziarie e problema del disagio psichico fuori. C'è una forte interazione: i soggetti, che sono seguiti dai servizi sul territorio di salute mentale, sono poi molto spesso gli stessi che poi passano in carcere e tornano fuori e poi sono di nuovo seguiti dai servizi sociali. C'è poi pena e corpo: la pena è sempre stata vissuta sul corpo. Noi oggi siamo abituati a non vedere più il carcere perché è fuori dallo spazio urbano, invece una volta era in centro città. Ma il carcere con tutta

la sua sofferenza si sviluppa anche al di fuori di una capacità visiva del soggetto.

Arriviamo al tema delle misure di sicurezza. Io ho presieduto una commissione che aveva un compito arduo: di riformare un settore specifico e limitato dell'ordinamento penitenziario, in senso ampio. Il percorso fatto all'interno della commissione non è riuscito a sfociare in un lavoro di (?), in commissione con me c'era anche Massimo Ruano. Eppure, c'erano una serie di questioni che dovevano essere affrontate e risolte. La situazione oggi di superamento degli o.p.g. ha portato ad una situazione che di fatto è normativa molto diversa rispetto a quella pre-2012; oggi finalmente abbiamo abbandonato l'istituzione che era l'ultima pesante grande istituzione totale, anche il carcere è una istituzione totale, ma l'ospedale psichiatrico giudiziario assommava delle istituzioni totali in una doppia istituzionalizzazione che quella del malato di mente e quella dell'autore di reato. Il contesto degli o.p.g. è andato progressivamente in via di superamento; non è stato un superamento facile ma lento, perché nel 2012 si avvia la riforma, riforma che si avvia in sede di conversione di un decreto-legge. Un decreto svuota carcere si inserisce il superamento o.p.g. ed è stato un superamento molto lento; c'erano già state molte modifiche, fatte soprattutto da parte della giurisprudenza della Corte Costituzionale. Lo dico

perché i giudici molte volte sono stati più attenti alla tutela dei diritti di quanto non sia stato il legislatore; su questi temi, salute e in questo caso salute mentale, sono intervenuti molto prima i giudici di quanto non sia intervenuto prima il legislatore. Perché è stata la Corte Costituzionale che nel 1982 abbatte il principio per cui il malato di mente autore di reato è necessariamente pericoloso e va posto in misura di sicurezza custodiale e solo successivamente interviene il legislatore per eliminare quest'idea della presunzione della pericolosità sociale delle persone. La pericolosità sociale quando c'è, con tutte le difficoltà di accertamento, va sempre accertata attraverso il filtro di un magistrato che conosce la persona; non ci sono soggetti che sono presuntivamente pericolosi. Quindi molto era già stato fatto sul piano del riconoscimento dei diritti da parte dei giudici; poi il legislatore è intervenuto con il superamento degli o.p.g. Se voi andate a vedere, c'è ancora nei filmati, la commissione Marino, commissione parlamentare che si occupava di visionare tutto il sistema penitenziario, aveva anche fatto una indagine sugli o.p.g. esistenti sul territorio italiano. C'è un filmato ancora presente che evidenzia le condizioni di vita all'interno degli o.p.g.: queste immagini sono amplificate ulteriormente. La più forte e pesante è quella dell'ultima stanza dove c'è una idea del detenuto: ora d'aria, sembrano degli animali all'interno di uno zoo con un secondino



al centro, quindi l'idea del controllo. Lì c'è proprio l'abbinamento malattia mentale con elemento della reclusione.

E' stato fatto molto sul piano normativo perché il superamento degli o.p.g. ha portato poi all'idea importante e fondamentale che, anche rispetto all'autore di reato che è un problema, una patologia, ovvero c'è un reato commesso, la necessità di un controllo, il controllo deve essere abbinato tramite due principi: cura e controllo. La Corte Costituzionale aveva anche qui insistito molto: il sistema di controllo penale si giustifica solo nella misura in cui ci sono queste due esigenze fondamentali: esigenza di controllo e prevenzione perché è stato commesso un reato e quindi il rischio che venga nuovamente commesso, e esigenza di cura della persona. Le esigenze di controllo e di sicurezza non possono mai far venire meno l'esigenza di cura che è quella di rispetto della persona. Ha ragione il garante dei detenuti quando dice l'esigenza di cura della persona, di tutela della salute deve diventare il perno. Il carcere deforma tutti i diritti certo, ma il diritto alla salute che comunque è deformato nel contesto carcerario, non deve essere compresso in modo da non garantire i diritti fondamentali della persona. Il passaggio alle Rems è importante perché recuperano alcuni principi fondamentali che sono quella della cura: territorializzazione, significa che è necessario recuperare anche rispetto ai soggetti che vivono

in una situazione di limitazione della libertà personale, il recupero con il territorio; regionalizzazione del sistema, non scardinare la persona dal contesto territoriale in cui è vissuta; la Rems dovrebbe diventare quanto più un luogo temporaneo, laddove è possibile, è necessario si avviino dei percorsi extracarcerari o murari sul territorio mediante la collaborazione con i dipartimenti di salute mentale.

Altro punto fondamentale, introdotto dalla riforma 2014, tutte le misure di sicurezza devono avere una durata massima limitata temporalmente; il nostro codice penale Rocco (che è ancora quello del 1930 con la firma di Mussolini) prevedeva che queste misure di sicurezza in tutti gli ospedali psichiatrico giudiziario avessero una durata non predeterminata. Con la seguente logica: queste non sono pene, sono misure che devono controllare la pericolosità sociale, quindi durano finché dura la pericolosità del soggetto. Allora in Italia avevamo i cosiddetti ergastoli bianchi: cioè persone che erano finite in o.p.g., magari anche per reati non gravi e se fossero stati non “malati di mente” e non vi fosse stata la dichiarazione di infermità mentale magari sarebbero stati in carcere un paio d’anni o meno, ma che con il meccanismo dell’esame della pericolosità abbiamo avuto persone che in carcere ci sono state per vent’anni; quindi è assolutamente un principio fondamentale di garanzia.

L’altro giorno era alla scuola superiore della magistratura a Scan-

dicci e alcuni magistrati dicevano “la logica della durata massima delle misure di sicurezza è un po’ una contraddizione perché la misura di sicurezza dovrebbe durare finché dura la pericolosità del soggetto” e io cercavo di far capire invece che c’era invece una fondamentale esigenza di garanzia, perché si tratta sempre di misure privative della libertà personale. Quindi una durata massima, per quanto può essere più o meno dilatata a seconda del reato commesso, ma dev’essere prevista. Quindi Molto è stato fatto rispetto agli opg. Certo non è tutto rose e fiori oggi, perché anche l’universo del Rems è molto frammentato sul territorio italiano: la tipologia di controllo che viene attuata all’interno delle Rems è molto diversificata sul territorio italiano. E qui manca ancora una regolamentazione precisa di questi diversi statuti.

**Avv. Nicola Tria:**

Il professor Pelissero parlava del fatto che il diritto alla salute è di per sé deformato se lo concepiamo in relazione alle istituzioni carcerarie. Quindi vorrei chiedere al professor Ruaro che cosa significa il diritto alla salute per la popolazione carceraria. Anche guardando al contesto normativo, quali sono le declinazioni di tale diritto e le criticità dell’attuale sistema normativo rispetto al diritto

della salute.

**Prof. Massimo Ruaro:**

Innanzitutto, molte grazie all'avvocato Sola e l'avvocato Tria ad avermi invitato a questa mostra. Nonostante io visiti il carcere settimanalmente, vedendo queste immagini, resto comunque toccato. In un argomento come il diritto alla salute, mi viene subito un interrogativo l'organizzazione mondiale della sanità nel 1948 ha definito la salute come completo benessere fisico, mentale e sociale che non consiste soltanto nell'assenza di malattia o infermità. E guardando i volti di queste persone che vediamo qui alla mostra, ovviamente si tratta di un ossimoro, un paradosso, esprimono tutt'altro che un benessere fisico e psichico; in molte di loro si vedono anche i segni della malattia. E' pur vero che il diritto alla salute è uno dei diritti fondamentali, lo dice l'articolo 32 della Costituzione, e in quanto tale dev'essere garantito, lo dice l'articolo 2 e lo ribadisce anche l'articolo 3 della Costituzione, indipendentemente dalle condizioni personali e sociali della persona; ma è altrettanto vero che la persona sana che entra in carcere si ammala, la persona ammalata che entra in carcere peggiora la sua situazione. È un dato di fatto. Per quale motivo? Ce ne sono tanti e vi farò solo qualche

esempio.

Il sovraffollamento. Pensate che ciascuna di queste stanze, in cui è stata allestita la mostra è circa 16m<sup>2</sup>; immaginate di stare per 20h al giorno in 5 /6 persone all'interno di quella stanza. E' quasi fisiologico che si sviluppino delle malattie che nella maggior parte dei casi sono cardiovascolari, legati al non poter camminare, al non riuscire a mettere a fuoco a distanza. In molti casi, ad esempio se si tratta di detenuti tossicodipendenti, insorgono o si aggravano delle malattie ai denti. Quando vado in carcere mi stupisco come la maggior parte dei detenuti, e non solo la fascia bassa della popolazione penitenziaria, sia priva di molti denti; molto deriva dal fatto che si tratta di persone tossicodipendenti, ma in qualche caso, anche il cattivo regime alimentare che si ha in carcere comporta queste patologie.

Parliamo ancora di regime alimentare. Quando un detenuto entra in carcere e deve sfamarsi con ciò che viene messo a disposizione dall'amministrazione penitenziaria, contrariamente a quello che si potrebbe credere, inizialmente dimagrisce ma col passare del tempo, soprattutto in periodi di carcerazione lunga, tende ad ingrassare perché non avendo la possibilità di muoversi e continuando ad (?) per un effetto di una piccola crisi, un piccolo disturbo di personalità che ti porta a mangiare, sono tantissimi i casi di bulimia o di

prendere peso, e questo può comportare l'insorgere di patologie cardiovascolari.

Quindi, il carcere è già di per sé la negazione del diritto alla salute, così come ce lo inquadravamo l'organizzazione mondiale della sanità. Allora cosa significa tutelare il diritto alla salute in carcere, visto che in carcere ci si ammala o si peggiora la propria condizione? Ce l'ha spiegato bene la Corte Europea dei diritti dell'uomo che tutte le volte che deve esaminare dei ricorsi che riguardano l'art. 3 della Cedu, cioè il divieto dei trattamenti inumani o degradanti, e si occupa del problema carcerario, fa sempre dei riferimenti alle condizioni di salute. Credo che già la settimana scorsa si sia parlato della sentenza Torreggiani, quella con cui l'Italia è stata condannata per il sovraffollamento degli istituti; all'interno di questa sentenza c'è una affermazione della Corte Europea dei diritti dell'uomo che dice che le modalità di esecuzione della carcerazione non devono sottoporre l'interessato ad una prova di intensità che ceda il medievale livello di sofferenza inerente alla detenzione. In carcere ci si ammala, sicuramente le nostre condizioni peggiorano, ma c'è un livello oltre il quale, nel momento in cui queste condizioni peggiorano, in cui il trattamento diventa contrario al senso di umanità. Sempre all'interno di questa giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, si trovano altri principi che sono stati affer-

mati purtroppo anche nei confronti dell'Italia; ci sono stati dei casi che riguardavano soggetti detenuti in 41bis nell'istituto di Parma, uno famoso è la sentenza Lavica del 2000: si faceva riferimento ad un detenuto in 41bis (direi a Poggioreale) che siccome aveva problemi di deambulazione ed era tetraplegico, veniva portato in carcere con una carriola perché non c'erano a disposizione le sedie a rotelle. Questo è stato riconosciuto come trattamento inumano e degradante. La giurisprudenza della Corte Europea purtroppo si occupa di casi come questo e ciascuno connotato da una particolare lesione del diritto alla salute; ma in queste sentenze ha sempre affermato che la convenzione europea impone allo stato l'obbligo positivo di assicurare al detenuto le cure mediche necessarie sia per patologie fisiche che psichiche. Recentemente ha affermato anche che le cure devono essere di livello paragonabile a quello che le autorità dello stato si sono impegnate a fornire a tutta la popolazione. Ecco in che cosa consiste il diritto alla salute: avere il diritto alle stesse cure, cure analoghe ad un livello di trattamento pari a quello che ricevono i soggetti in stato di libertà. Questo fonda una responsabilità dello Stato: in un documento recente che proviene dall'ONU, le regole minime del 2015 per il trattamento dei detenuti e chiamate Mandela (intitolate così a Nelson Mandela), si afferma esplicitamente che la garanzia della salute del detenuto

è responsabilità dello Stato. Detto questo, appurato che esiste un diritto alla salute e deve essere rispettato, per capire come funziona il rispetto del diritto della salute in carcere dobbiamo semplicemente ricostruire quelle che sono state le vicende della sanità penitenziaria. Fino agli anni novanta, la sanità penitenziaria era distinta dal servizio sanitario nazionale, era autonoma. Esisteva un servizio sanitario penitenziario, con un proprio personale, strutture; il medico penitenziario era considerato come un operatore, come se fosse la “polizia penitenziaria”. Ancora oggi nonostante ci sia un progetto di legge che tende ad eliminare questa previsione, il medico penitenziario è un organo disciplinare, cioè giudica se i detenuti hanno commesso una qualche infrazione disciplinare, fa parte del consiglio di disciplina. Nel 1999 c'è stato un importante passaggio: la sanità penitenziaria è stata ricondotta al servizio sanitario nazionale. È un procedimento che non è stato realizzato immediatamente, ma è stato portato a termine 3/4 anni fa con l'accordo in conferenza stato-regioni che ha dettato le linee guida in tema di sanità penitenziaria. Ci sono voluti quindi una quindicina di anni per trasferire completamente tutte le funzioni della sanità dalla amministrazione penitenziaria a quella sanitaria. Attualmente possiamo dire che all'interno di ciascun istituto penitenziario c'è una ramificazione dell'Ausl: negli istituti più piccoli è garantita



la medicina di base, i servizi medici e paramedici di base, mentre negli istituti più grandi ci sono strutture, rappresentate anche nella mostra, che sono i centri diagnostici e terapeutici. Quindi quando un detenuto ha bisogno di cure specialistiche c'è la possibilità, anzi il diritto, di essere trasferito all'interno di queste strutture. Detto così sembrerebbe tutto rose e fiori, però la sanità penitenziaria ha ancora oggi tutta una serie di criticità che brevemente potrei distinguere in tre categorie.

Fisiologica, cioè connaturata al regime penitenziario. Ciascuno di noi quando si sente male fa due cose, guardare su Google se la patologia è associata a qualche malattia e poi telefonare al medico; un detenuto ovviamente non può fare nessuna delle due cose. Ovviamente non è questo il problema più grande della vita carceraria, ma fa capire una delle differenze tra la vita di un detenuto e quella di un cittadino libero. Un altro esempio: io come cittadino libero ho diritto alla scelta della cura e del medico; un detenuto, se fortunato a risiedere in un luogo dove si trova un centro diagnostico psicoterapeutico, avrà tutte le cure garantite, altrimenti può sperare di essere trasferito in uno di questi centri che essendo pochi hanno già le liste di attesa molto piene. Vi è un altro problema della realtà penitenziaria che tocca molto il tema dell'affettività, della tutela dei diritti, che vanno a comporre i temi di questi tavoli, e mi

è successo personalmente.

Qualche mese fa parlando con un detenuto, mi ha detto che gli era appena stato diagnosticato un tumore, per fortuna benigno; innanzitutto gli era stato comunicato da solo, non c'erano i suoi familiari e non ha avuto alcun tipo di supporto, e lui ha potuto usufruire di un colloquio con loro per spiegargli questa notizia soltanto quattro giorni dopo. È vero che non fa parte del diritto alla salute, ma immaginate quanto è importante per noi quando riceviamo una brutta notizia dal punto di vista della salute, aver subito qualcuno che ci conforta; un detenuto questo diritto in via assoluta non ce l'ha. Ovviamente ci sono tanti altri profili di criticità della sanità penitenziaria e l'idea della commissione presieduta da Marco Pelissero era quella di trovare delle soluzioni normative per risolverli; spesso non si tratta di cambiare la legge, è semplicemente un problema legato al contesto penitenziario, alle condizioni di detenzione in cui una persona si trova. E qui veniamo al secondo tipo di criticità e vi farò un solo esempio. Ricordo che quando ero ragazzo tutte le volte che andavo al cinema e tornavo a casa, c'era questo spiacevole fatto di sentire sugli abiti, e io non sono fumatore, l'odore del fumo; questo non si verifica più nei cinema o nei ristoranti, ma vi posso assicurare che tutte le volte che torno dal carcere c'è questo "simpatico" effetto collaterale. Perché? Perché nel carcere funziona un

po' al contrario rispetto a come funziona nel mondo reale: è tutto spazio per fumatori, tranne alcune celle dedicate ai non fumatori. Quindi il tema del fumo passivo, che può sembrare ormai superato per quanto riguarda noi cittadini liberi, in carcere è un problema che addirittura ha portato ad una condanna della Romania (se non sbaglio) da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Quindi dicevamo, criticità legate al regime penitenziario, alle condizioni di detenzione e infine ci sono quelle che possiamo riassumere col termine "malasanità". È un problema che abbiamo anche noi come cittadini liberi ma che, come potete immaginare, è amplificato per i detenuti. A tutti questi problemi, ci sono diverse possibilità di soluzione: una importante è quella di far in modo che il detenuto che ha subito, o sta subendo, una violazione del proprio diritto alla salute possa agire in via giurisdizionale, rivolgersi ad un giudice e ottenere giustizia. Però anche da questo punto di vista la legge italiana è ancora incompleta e insoddisfacente.

**Avv. Nicola Tria:**

Su alcune cose ci torneremo sicuramente. Ora affronterei rispetto al tema delle misure di sicurezza, della salute mentale, quelle che sono le criticità attuali, nonostante molto si sia fatto dal punto di

vista normativo per recuperare e centralizzare l'aspetto della cura come diceva il professor Pelissero.

**Prof. Marco Pelissero:**

Dico subito una cosa in accordo con ciò che diceva Massimo Ruaro. Anche qui le criticità dell'attuale sistema sono di due tipi: ci sono quelle di tipo normativo che può affrontare una commissione, il parlamento può intervenire, però ci sono poi delle criticità che nascono dalle difficoltà di attuazione delle norme sul piano della realtà. Oggi noi abbiamo una disciplina di ordinamento penitenziario che se non cambiassimo ma riuscissimo ad attuare effettivamente in tutte le sue parti il sistema penitenziario non sarebbe quello, perché se noi leggiamo le norme dell'ordinamento penitenziario, non ci riportano il carcere che stiamo vedendo in queste fotografie. Quindi c'è uno scollamento tra quella che è l'attuazione delle norme e quello che è lo stato delle norme sulla carta. Ogni commissione, ogni riforma, può poi intervenire parzialmente sul sistema e diventano a volte riforme fasulle, o solo sulla carta, quando c'è la solita clausola di "paglianza finanziaria" sulla carta: ovvero quando si dice riforma, ma non metto un euro per la riforma, quindi quando intervieni sulla riforma dell'ordinamento penitenziario

senza mettere soldi, le criticità non le riesci a togliere. Quali sono i profili più critici? Ci sono alcuni profili normativi che qui non interessa molto affrontare, ma voglio farvi capire questo: quando si è avviata la riforma degli o.p.g., sono state messe in campo una serie di norme dal 2012 al 2014 che non si sono pienamente inserite nel contesto della disciplina generale. Come spesso capita in Italia, il legislatore fa dei piccoli interventi qui e là non tenendo conto del quadro complessivo della disciplina; questo è un grosso problema perché noi in Italia oramai sul sistema sanzionatorio ci muoviamo sempre in chiave di riforme a spot, di interventi singoli. Che significato aveva la prospettiva degli Stati Generali? L'idea di riformare in chiave davvero generale, con un'ottica ampia di sistema, il sistema sanzionatorio; il legislatore invece continua ad intervenire in modo del tutto spezzettato. Va detto anche che stesse commissioni che lavorarono per attuare la legge delega, la legge Orlando, non erano ancora riforme complessive, di ampio respiro: perché si andava a riformare le misure di sicurezza, il carcere, il sistema sanzionatorio e il generale si lasciava ancora fermo.

Vediamo le criticità invece più concrete del sistema attuale. Il sistema delle Rems oggi ha alcuni problemi grossi. Primo il problema delle liste di attesa: il numero dei posti all'interno delle Rems è del tutto inadeguato rispetto alle richieste che arrivano dai magistra-

ti. È un sistema che evidenzia un problema di sovraffollamento; però sovraffollamento qui già non è possibile perché le Rems non possono avere più di 20 posti, non può essere aumentato. Allora si formano le liste di attesa si creano poi delle situazioni di legalità: abbiamo persone che non dovrebbero stare in carcere, ma che sono necessariamente in carcere perché non c'è posto nelle Rems. Però non vorrei che la risposta del governo sia “aumentiamo il numero delle Rems”, perché questo diventa un gioco al massacro: è un po' come se a fronte del sovraffollamento carcerario si dicesse “bene costruiamo nuove carceri”. Nei sistemi, come negli Stati Uniti, quando la prospettiva è stata quella di costruire nuove carceri, subito queste carceri si sono riempite, come se fossero una nuova cantina: questo capita ugualmente con gli istituti penitenziari.

Secondo profilo critico delle Rems. Le Rems sono differenziate l'una dall'altra sul piano della tipologia di controllo, come dicevo prima; dovrebbero essere strutture dove c'è privazione della libertà personale, ma i meccanismi di controllo esterni affidati alle prefetture sono molto diversificati, quindi da una rema all'altra c'è una percezione diversa, che la persona ricoverata ha, della limitazione della libertà personale. Ci sono addirittura alcune Rems definite dagli psichiatri “volanti”, costituite a necessità: quindi a seconda delle necessità, ad esempio nel Friuli, veniva costituita una rema

che in realtà sostanzialmente non c'era.

Terzo profilo, più giuridico, però impatta notevolmente, il profilo dello status giuridico delle persone che sono all'interno delle Rems: formalmente sono ancora degli internati, parola utilizzata dall'ordinamento penitenziario con significato di persona alla quale è stato applicato una misura di sicurezza, e quindi in quanto tali vanno applicate tutte le norme dell'ordinamento penitenziario oppure no? Perché alcune norme hanno senso, quelle che garantiscono una serie di diritti, altre non ne hanno in una struttura che è diventata di tipo sanitario: le rems sono a gestione esclusivamente sanitario. Quindi non hanno senso le norme sulla sorveglianza speciale interna, in tema di provvedimenti disciplinare che hanno senso nel carcere. Questa è una questione che deve essere normata in qualche modo dal Parlamento.

Altro problema critico forte: nel momento in cui le rems sono state regionalizzate, perché ogni regione ha la sua, la capacità della rems di essere effettivamente di applicazione residuale dipende dalla capacità dei servizi territoriali di offrire dei percorsi alternativi. Qui ci scontriamo di fronte al problema della differente capacità dei servizi regionali di garantire questi percorsi alternativi; ci sono alcune ragioni dove sono molto ridotti, dove l'assistenza sanitaria a prescindere dal fatto che si tratti di un autore di reato è estrema-

mente minima, e altre regioni invece dove le strutture di assistenza sanitaria sono più capaci ad intervenire. Quindi, a seconda della regione in cui è inserito il malato, ci sarà una maggiore attenzione alla possibilità di avere percorsi alternativi sul territorio.

Quarto profilo che vorrei evidenziare: va riformata assolutamente, e vorrei che ci dicesse qualcosa poi Massimo Ruaro, l'assistenza psichiatrica in carcere. Il problema delle rems è diciamo limitato, quanto a destinatari; il grosso problema diventa quello della assistenza sanitaria in ambito carcerario. Lì, i numeri sono molto superiori e il carcere finisce per essere luogo di deformazione della salute mentale della persona.

Ultimo profilo di criticità attuale, ne' normativo e ne' riguardante l'attuazione delle norme: è una criticità sul piano culturale. Oggi noi stiamo passando, almeno dalla metà degli anni duemila, da una logica solidaristica ad una securitaria. Noi abbiamo avuto per molto tempo uno sviluppo dell'ordinamento penitenziario, quindi anche per quanto riguarda le misure di sicurezza, in una logica che era quella della rieducazione: rieducazione, attenzione al soggetto, all'esigenze di cura del soggetto in carcere e applicazione delle misure di sicurezza. Dopo un po' di tempo invece, dalla metà degli anni duemila, cambia la prospettiva e comincia ad essere securitaria: cioè dobbiamo garantire la sicurezza della collettività, quindi



i diritti delle persone all'interno del carcere progressivamente si riducono e quindi si riduce anche l'attenzione ai profili della salute mentale. Oggi io ho la sensazione che questa logica di tutela della sicurezza collettiva, pensando che si traduca in più carcere e in minor attenzione ai diritti della persona, prevalga; lo dico perché mi preoccupa un po' la logica di politica criminale nella quale si è mosso l'attuale governo, e faccio riferimento al programma per il governo del cambiamento, che ha alcune linee che sono esclusivamente in una logica di recupero della sicurezza con restrizione dei diritti della persona, a mio avviso. Se questa diventa la logica, il problema è che ravvedo una criticità sul piano del messaggio culturale: se ci poniamo nella prospettiva di guardare al carcere in termini del potenziamento della sicurezza, non guardando all'esigenza della persona, facciamo un doppio errore. Primo riduciamo i diritti della persona, poi quelli della sicurezza collettiva. Perché un elemento che aveva caratterizzato sul piano culturale questi ultimi anni tutto il percorso della riforma carceraria, che aveva anche animato gli Stati Generali, era che la rieducazione è l'unico effettivo strumento che consente una maggiore sicurezza collettiva. Lo stesso vale sul piano della salute mentale: quanto più noi pensiamo che la salute mentale si possa sviluppare all'interno di una logica custodialistica, di limitazione della libertà personale, tanto più noi

non guardiamo in realtà ad uno sviluppo della salute mentale che sia aperto ad un effettivo recupero del soggetto. Avremmo poi solo persone recluse, non adeguatamente supportate sul piano psicologico, che ad un certo punto usciranno dal carcere, dalle rems, e senza il supporto adeguato, il rischio sarà maggiore. Non si vuole capire il messaggio culturale che c'è alla base del più carcere, più sicurezza. Leggevo sul Sole 24ore della posizione della società italiana di psichiatria molto critica nelle posizioni assunte dal Ministro dell'interno che aveva detto "c'è stato uno sviluppo, un'ondata di atti violenti commessi da psicopatici": ecco qui c'è di nuovo il binomio violenza-malattia mentale che ritorna. Credo che questa sia la criticità più pericolosa rispetto alla quale attualmente lo sforzo culturale dev'essere quello di cercare di virar rotta e non far passare l'idea che la tutela della collettività venga attraverso più carcere, più riduzione degli spazi di libertà.

**Avv. Nicola Tria:**

Su questo aspetto io credo che ci sia ora, e ci sarà poi, un grosso problema che affligge non solo le forze politiche che compongono l'attuale governo. Non riescono, o non vogliono, affrontare certi temi utilizzando la razionalità; preferiscono andare a parlare alle

intimità della gente, della collettività, perché questo è chiaramente proficuo dal punto di vista del ritorno politico elettorale. Questo è un problema che si pone in relazione soprattutto a questi temi della sicurezza, non si riesce ad affrontare parlando in termini di ragione. Quindi il carcere diventa, al di là del fatto che sappiamo essere fonte di nuovi delitti, o meglio le misure alternative sul fronte di abbattimento del rischio di recidiva, non riesce ad essere guardato per quello che è, con filtro della ragione. Da questo punto di vista, per arrivare poi a parlare col professor Ruaro dell'esperienza degli Stati Generali e proposte che ne sono uscite, dalla commissione presieduta dal professor Pelissero in termini di assistenza sanitaria e di ciò che oggi in realtà ne resta, sempre nel documento finale degli Stati Generali c'è un passaggio riguardante ciò di cui parlava prima il professor Pelissero e che sembra quasi una profezia auto-avverante. In quel documento, dove naturalmente si lanciavano delle prospettive forti di riforme che tutti auspicavamo sarebbero state realizzate a breve, si diceva che: se non si riesce a contrastare la diffusa convinzione che il carcere sia l'unica risposta alle paure del nostro tempo e la corrispondente tendenza elettorale molto redditizia da affrontare ogni reale supposto motivo di sicurezza sociale ricorrendo allo strumento meno impegnativo e più efficace dell'inasprimento della repressione penale, ogni riforma

normativa sarà fatalmente esposta a scorrerie legislative di segno involutivo e carcere,.. eccetera. Non c'è stato bisogno di aspettare delle scorrerie successive perché non siamo arrivati a fare quella riforma che tutti si aspettavano a breve. Quindi di lì a poco, si dice, si riprodurranno quelle condizioni di sovraffollamento carcerario e verrà minata la credibilità stessa della funzione risocializzante della pena. Passo la parola al professor Ruaro così che possa parlare di quella esperienza, di quelle prospettive di riforme, del tradimento più o meno grande.

**Prof. Massimo Ruaro:**

Ho avuto la fortuna di partecipare sia agli Stati Generali, sia poi alla commissione, e per capire l'esperienza degli Stati Generali vorrei farvi un paragone: ciò che è successo al sistema penitenziario negli ultimi 4-5 anni assomiglia un po' ad una serie tv, divisa in stagioni. Ogni stagione ha sempre una serie di sorprese, colpi di scena: la prima stagione della riforma dell'ordinamento penitenziario è quella successiva alla sentenza Torreggiani, quindi la nostra serie tv si apre con la sentenza Torreggiani, la Corte Europea dei diritti dell'uomo condanna l'Italia per il sovraffollamento e chiede di adottare rimedi immediati e sistemici allo stesso tempo, quindi

di far in modo di abbandonare la logica carcerocentrica e risolvere il problema del sovraffollamento. Quindi ovviamente nella prima stagione abbiamo leggi svuota-carceri, in un senso proprio: svuota-carceri mi ricorda la parola svuota-tasche cioè quel contenitore che abbiamo tutti all'ingresso in casa in cui si depositano tutti gli oggetti indipendentemente dalla loro natura (chiavi, portafoglio, accendino), senza guardare cosa sia. Gli svuota-carceri funzionano così: si diminuisce la popolazione carceraria indipendentemente dalle valutazioni sulla persona che ne è oggetto. Quindi, come ad esempio succede quando c'è un indulto, nell'indulto esce sia il pericoloso criminale che il delinquente di strada. Effettivamente dopo la sentenza Torreggiani abbiamo avuto qualche provvedimento di questo tipo e così si chiude la prima stagione.

La seconda stagione è, di solito, nelle serie tv la più bella ed è quella degli Stati Generali. Il ministro Orlando ha questa intuizione: radunare personalità proveniente dal mondo accademico, dalla magistratura, dirigenti penitenziari, avvocati, facendo in modo di raccogliere tutte le varie sensibilità al problema carceri e dare idee per una riforma sistemica, sistematica dell'ordinamento penitenziario. Certo non potrà raccogliere anche il sistema sanzionatorio nel suo complesso, però sarebbe già un punto importante. Nell'aprile del 2016 si chiude la seconda stagione, quando c'è la presentazione

dei risultati dei tavoli degli Stati Generali: in particolare per l'assistenza sanitaria avevamo un tavolo specifico che era il 10; il tavolo 11, a cui ho partecipato, si occupava delle misure di sicurezza e quindi anche del disagio psichico; e altri tavoli, come il 12, che si occupava delle misure alternative. E quindi era un discorso... [taglio del video]...il professor Giostra diviso in sottocommissioni, io ho avuto l'onore di far parte della sottocommissione presieduta da Marco Pelissero, deve tradurre il lavoro degli Stati Generali e deve farlo in fretta perché la fine della legislatura sta arrivando e bisogna aver il tempo per approvare questa riforma. Che cosa succede? Colpo di scena: cambiano gli scenari politici, referendum va male, la prospettiva di fine legislatura, qualche grave incertezza dal punto di vista del precedente governo che decide di non esercitare la delega. Quindi la terza stagione si chiude il 4 marzo del 2018 con il cambio legislatura. Che fine fa la riforma? La riforma ritorna in una nuova veste che è lontanissima parente. La riforma basava la maggior parte della sua efficacia sulla riforma delle misure alternative alla detenzione, con l'idea che il carcere non fosse la soluzione più adatta per, ad esempio, curare le persone affette da disagio psichico: lo stiamo vedendo in questi giorni cosa succede a tenere in carcere una persona affetta da grave disagio psichico. A questo proposito apro una piccola parentesi: l'attuale Ministro

per rimuovere i vertici degli istituti dove si è verificato quel grave evento di cui parlavamo, ha detto che siamo tutti tuttologi, parliamo del mondo penitenziario senza conoscerlo. Ho visto che nella legge delega, all'art. 85, sempre nell'ambito della riforma all'ordinamento penitenziario, c'era la previsione di rivedere le norme vigenti in materia di misure alternative al fine di assicurare la tutela del rapporto tra detenute e figlie minori e garantire anche all'imputata sottoposta a custodia cautelare, la possibilità che la detenzione sia sospesa fino al momento in cui la prole abbia compiuto il primo anno: non siamo tuttologi ma questo è scritto nella legge delega e ovviamente questa parte della legge è stata completamente obliterata, cancellata dall'attuale progetto di decreto legislativo. Una norma del genere se fosse entrata in vigore e avesse modificato la corrispondente norma del codice di procedura penale dell'art. 275, avrebbe probabilmente salvato la vita ad almeno due persone e reso meno complicata la vicenda di questa detenuta. Tornando all'epilogo di queste stagioni e quindi la quarta stagione della riforma dell'ordinamento penitenziario: un disagio di legge delega che è ridotto di circa un 30% di quello prodotto dalla commissione Giostra ed è assente qualsiasi riferimento alle misure alternative. Non si trattava, come ha detto il Ministro Bonafede di una legge svuota-carceri e come anche ha ripetuto il capodipartimento, perché

non va in quella direzione: non vuole svuotare le carceri e lasciare lì i detenuti indipendentemente dalla loro mente volenza. Si trattava semplicemente di ridurre quegli ostacoli che sono previsti, sono substrato di tante modifiche dell'ordinamento penitenziario, che impediscono ad una persona che merita di uscire dal carcere perché ha la possibilità di terminare il proprio percorso di reinserimento sociale fuori, di ottenere la misura alternativa senza ostacoli. Tornando al disagio psichico, la nostra commissione, aveva proposto l'introduzione di una nuova forma di affidamento in prova che, sulla scorta di quello che attualmente già esiste per i soggetti tossicodipendenti, era finalizzato a far in modo che il soggetto (con limite di pena medio e che avesse la possibilità di essere preso in carico dal dipartimento di salute mentale) uscisse dal carcere, proprio nella convinzione che per la cura del disagio psichico il carcere è un rimedio insufficiente e inadeguato. Che fine ha fatto questa bella proposta, tra l'altro sulla quale abbiamo discusso per molto tempo e ci abbiamo ragionato sia in termini politici che tecnici? Sparita come tutte le altre che riguardano le misure alternative. Quindi stiamo vivendo la quarta stagione dove tutto sembra andar male. Però, venendo qui, c'è un preavviso di quella che sarà la quinta stagione: sta entrando in scena un nuovo protagonista, la Corte Costituzionale. Nei limiti del possibile, di quelle che sono le sue at-



tribuzioni, la Corte Costituzionale sta pian piano facendo in modo che, eliminando delle preclusioni (es: l'art.58 dell'ordinamento penitenziario), le previsioni più discutibili dell'ordinamento penitenziario che impediscono il percorso rieducativo, vengano dichiarate incostituzionali perché contrarie al principio di uguaglianza e della finalità rieducativa della pena. Quindi, probabilmente, anche se questa riforma non andrà in porto, noi avremo una nuova stagione di interventi della Corte Costituzionale che prendendo coraggio sarà in grado forse di tutelare le posizioni dei detenuti sempre nell'ottica del loro reinserimento sociale.

**Avv. Nicola Tria:**

Siamo destinati ad andare e tornare. Tra l'altro, in quell'intervista al nuovo capo del DAF (?), si parlava del svuota-carceri definendo questa prospettiva di riforma e si parlava anche di un tema che in questi giorni molto spesso torna sui giornali che è quello dell'inserimento del teaser, la pistola elettrica che è in fase di sperimentazione alle forze dell'ordine, anche in carcere, anche lì andando in direzione contraria a quella che è l'idea del carcere e il rapporto detenuti-istituzione e quella che è stata tracciata. Chiederei al professor Pelissero quello che ho chiesto prima al professor Ruaro

rispetto alle prospettive di riforma tracciate dalla commissione e a quello che si prospetta invece.

**Prof. Marco Pelissero:**

Volevo chiarire subito che io non ce l'ho con questo governo, come presidente della commissione ho consegnato il lavoro e poi la politica fa il suo percorso. Però, invece, ce l'ho con il precedente governo: era arrivato ad un passo dalla riforma e poi, il fatto che fosse a fine legislatura, il tema carcere non è un tema elettoralmente vincente, tanto gli effetti non cambiavano se avesse approvato la riforma, non si è arrivati all'approvazione della riforma, quantomeno ad una parte della riforma che era consistente. Mi spiace molto ma non tanto la parte delle misure di sicurezza, sulla quale abbiamo lavorato molto, che non era già arrivata al Consiglio dei Ministri perché noi avevamo pensato ad una riforma di carattere sistematico molto ampia e quella riforma una volta arrivata sul tavolo dell'ufficio legislativo aveva creato notevoli problemi, in quanto vi era il pensiero di modificare molte norme; quindi l'ufficio legislativo, a fine legislatura, dovendo già verificare tutta la parte della commissione Giostra, più significativa sul piano dell'impatto delle misure alternative, non aveva tempo per sistemare tutte le norme. Invece, mi

dispiace molto, il fatto che nell'ultimo schema di decreto legislativo in corso di approvazione sia totalmente scomparsa la questione relativa all'assistenza sanitaria in ambito penitenziario. La delega era chiara: assistenza in ambito penitenziario e in particolare questione psichiatrica. Non c'è più nulla, completamente scomparso ogni riferimento al problema della salute mentale in carcere. Questo mi fa molto arrabbiare come cittadino: io posso capire che sulla questione della risocializzazione ci possa essere una discussione molto ampia, quali sono i termini, quanto ampliamo le misure alternative e questo fa parte della storia dell'ordinamento penitenziario che è sempre andata a fisarmonica con ampliamento e riduzione degli spazi dei percorsi extra carcerari. Ma quando abbiamo a che fare con la salute delle persone, il fatto che ci sia stata una chiusura totale nell'ultimo schema legislativo, mi preoccupa perché mi dà uno specchio di quello che secondo me è la modifica del profilo culturale della tutela dei diritti della persona. Quello che volevamo fare noi in tema di misure di sicurezza non era nulla di così sovversivo: si trattava di risistemare il sistema e avevamo trovato anche una soluzione molto equilibrata sul rapporto sicurezza-tutela dei diritti, si dava molto spazio ai percorsi alternativi e alla figura del magistrato che avrebbe necessariamente dovuto confrontarsi con i servizi territoriali, avrebbe potuto attraverso una serie di strumen-

ti, di ventaglio di misure, che consentivano un intervento molto individualizzato sulla persona. Si è persa l'occasione per riformare il sistema. Quali possono essere le prospettive di riforme? Attualmente sul piano delle misure di sicurezza, le vedo praticamente nulli, perché non vi è nulla nel programma di governo che mi dia spazio ad un modello di disciplina analogo a quello a cui avevamo pensato. Semmai c'è l'idea di un modello più restrittivo sul piano delle misure di sicurezza e della sanità penitenziaria: non vedo una prospettiva che porti a pensare in termini di ampliamento di spazi dei percorsi alternativi. Se la logica è più sicurezza e istighiamo l'idea che malattia mentale ha in sé l'elemento della pericolosità sociale, capite che la prospettiva della riforma non la vedo. Tutto va bene, se ci teniamo quello che c'è; se ci teniamo quello che c'è e si riesce a farlo funzionare, va benissimo. Il mio timore è quello invece di un arretramento sul piano delle garanzie.

**Avv. Nicola Tria:**

Ultima domanda al professor Ruaro. Recentemente è apparso su un quotidiano un articolo in cui si spiegava quali patologie avesse la popolazione del reparto diagnostico e persone affette da malattie gravissime e situazioni disperate che erano in carcere, molti ovvia-

mente con reati ostativi. La domanda è: a quali condizioni oggi, nell'assetto normativo attuale e attraverso dunque quali strettoie, chi è ammalato può cercare di uscire dal carcere attraverso il rinvio della esecuzione della pena, la sospensione della pena?

Sempre dal punto di vista della cronaca abbiamo i nostri casi di Provenzano, piuttosto che Rina o quello dell'Utri che è più recente e diverso.

**Prof. Massimo Ruaro:**

Certamente è un tema molto delicato. Se io chiedessi a ciascuno di voi se è giusto che un detenuto 83enne, affetto da gravissime patologie, che non si regge in piedi, tetraplegico, stia in carcere? La maggior parte risponderebbe di no, si tratterebbe di un trattamento disumano. Però se andiamo a vedere sul certificato penale che è un boss della criminalità organizzata, che ha 7/8 ergastoli come mandante o esecutore, allora il dubbio può esserci. Il problema allora è molto semplice. Dicevamo prima che l'art. 3 della convenzione dei diritti dell'uomo dice che non sono ammessi trattamenti umani degradanti ed è una delle poche norme della convenzione europea dei diritti dell'uomo che non è negoziabile, nemmeno nei confronti dei terroristi. È una norma che ci fonda un diritto assoluto: il fatto

che non si debba subire trattamenti contrari al senso di umanità vale per qualsiasi tipo di detenuto. Infatti, nel nostro codice penale, art.146-147, sono previsti degli strumenti che consentono, in caso di malattia allo stato terminale (art.146) o grave patologia fisica (art.147), due soluzioni: sospendere l'esecuzione della pena, il soggetto torna libero e in caso in cui guarisca tornerà in carcere, oppure di proseguire la pena sottoforma di detenzione domiciliare. Però è molto difficile stabilire quando si possa trattare di una grave infermità fisica e la giurisprudenza ha nel corso degli anni elaborato tutta una serie di parametri per i quali un soggetto ha la possibilità di uscire dal carcere. È una delle poche previsioni che si trova nel codice penale, che starebbe forse bene anche nell'ordinamento penitenziario perché tutela il principio secondo cui nessuno può essere sottoposto a trattamenti contrari il senso di umanità, è una di quelle disposizioni che vale indipendentemente dal tipo di condanna (pena per un anno o per ergastolo) e dal tipo di reato commesso (ladro o stalker o stupratore o boss della criminalità organizzata). È l'unica misura che può essere concessa indipendentemente dal tipo di reato commesso e pena; per questo la valutazione che viene fatta è molto delicata. Ho letto molto sulla vicenda legata a Provenzano e Rina, per i quali era stato chiesto il differimento per l'esecuzione della pena e mi sono fatto questa idea: dal momento in

cui questa misura ha cominciato ad essere utilizzata dalla magistratura di sorveglianza, cioè dal giudice dei diritti del detenuto (fino agli anni Sessanta era il Ministro della Giustizia che decideva se scarcerare una persona se era ammalata), ci sia stata una maggiore attenzione a quello che sono il diritto alla salute e il diritto alla dignità del detenuto. Originariamente si pensava che soltanto una malattia terminale poteva far uscire un detenuto dal carcere: era il diritto ad una morte dignitosa, morire a casa. Progressivamente si è andata aggiungendo un criterio, potremmo dire, oggettivo. Bisogna rispondere alla seguente domanda: le cure praticate all'interno del carcere, in uno di quei centri clinici di cui parlavamo prima, oppure le cure praticate in un ospedale ma in regime di piantonamento quindi penitenziario, sono sufficienti oppure no? C'è un criterio di adeguatezza delle cure praticate a livello intramurario. Se queste cure non sono adeguate, allora è giusto che tu detenuto gravemente ammalato vada a curarti fuori. Recentemente si è aggiunto un terzo criterio e, tra l'altro, è quello utilizzato nel caso Rina: anche se tu sei detenuto in un centro diagnostico terapeutico e la tua malattia è sotto controllo, se complessivamente come condizioni fisiche sono ad un livello di scadimento tale che la protrazione dello stato di detenzione diventa una sofferenza ulteriore e incompatibile con le finalità della pena, allora hai diritto di uscire dal carcere. Quindi c'è

un criterio che non fa più riferimento solo al tipo di cure che puoi ottenere, ma anche alla gravità intesa in senso di grave scadimento fisico. Per concludere, è ovvio che ciascuno di noi ha una sensibilità differente quando sente della scarcerazione o della mancata scarcerazione di persone conosciutissime per la loro carriera criminale, ma quello che non bisogna mai dimenticare è che ci sono valori su cui non si può transigere. Quello della salute, soprattutto della dignità, del detenuto è uno di quelli che la Costituzione ci pone come tassativi e intransigenti. Grazie.

**Avv. Nicola Tria:**

Grazie ad entrambi i nostri relatori per ciò che avete detto. Grazie alla nostra Camera Penale di Modena perché scommette su questa mostra, mette al centro della discussione sempre temi così importanti. Grazie a tutti.



## IL DIRITTO ALL'AFFETTIVITÀ

TAVOLA ROTONDA DEL 28 SETTEMBRE 2018

introduce

**Avv. Guido Sola**

*Presidente della Camera Penale di Modena*

**Modera**

**Avv. Massimo Brigati**

*Presidente della Camera Penale di Piacenza*

ne discutono

**Dott. Fabio Gianfilippi**

*Magistrato di Sorveglianza - Spoleto*

**Avv. Michele Passione**

*Camera Penale di Firenze*

### **Avv. Guido Sola:**

Si tratta anche in questo caso di un tema fondamentale, che ha una parte importante nella riflessione culturale politica che ha contraddistinto gli stati generali sull'esecuzione penale prima e le commissioni ministeriali poi. Già in quella sede in effetti si ragionava, ne ragioneranno con noi oggi i nostri relatori, di riconoscimento prima ancora di esercizio del diritto all'affettività; si ragionava di potenziali modifiche in materia di colloquio visivi; si ragionava di un nuovo istituto giuridico che garantisse in concreto appunto l'esercizio del diritto all'affettività delle persone private della libertà

personale. Quali siano state le inaccettabili logiche elettoralistiche prima e populistico-demagogiche poi che hanno condotto i governi, passato e presente, ad affossare l'auspicata riforma dell'ordinamento penitenziario, è a tutti noi noto; abbiamo già considerato in merito anche nell'ambito delle prime due tavole rotonde che hanno animato questa nostra iniziativa. Ma questo non toglie, e lo voglio sottolineare oggi perché è la ragione per cui la nostra Camera Penale nello strutturare queste tavole rotonde ha voluto espressamente dedicare una di esse al tema del diritto all'affettività, che ragionare di diritto all'affettività delle persone private della libertà personale, e più specificamente, io credo, del diritto all'intimità con il proprio partner, significhi ragionare non solo di un tema di grande novità e attualità, ma anche di un tema strutturalmente connesso a quello che è il sistema valoriale proprio della nostra carta fondamentale. Perché ragionare di diritto all'affettività significa richiamare alla mente il principio personalistico passato in rassegna all'art. 2 della Costituzione; significa richiamare alla mente il diritto al mantenimento dei rapporti affettivi e familiari, passato in rassegna dagli art. 29/30/31 della Costituzione; e, soprattutto, significa richiamare alla mente il principio della finalità rieducativa della pena passato in rassegna dall'art. 27 della Costituzione. Ricordo le parole di Carmelo Musumeci, quale protagonista

della nostra prima tavola rotonda, quella che abbiamo dedicato più in generale ai diritti dei detenuti: lui si interrogava sul fatto che lo Stato ha la pretesa di rieducare coloro che sono stati condannati con sentenza irrevocabile e però nello stesso tempo li separava dai propri affetti non consentendo loro di coltivarli. Occorre, io credo, prendere atto definitivamente del fatto che interrompere il flusso di rapporti umani propri del singolo individuo significa separare lo stesso dalla sua storia personale; significa, come è stato correttamente affermato, amputare l'individuo di quelle dimensioni sociali che lo hanno generato, nutrito e sostenuto. Il carcere è, lo dimostra ancora una volta questa mostra che come ho sempre detto è una mostra senza filtri vista la crudezza delle immagini che si trovano affisse alle pareti, è senza dubbio alcuno un luogo che demolisce anno dopo anno quella che si definisce identità sociale dell'individuo. E se così è, io credo che ragionare di dignità delle persone private della libertà personale, che è quello che la nostra Camera Penale ha voluto fare nell'ambito dell'iniziativa perché è di dignità delle persone private della libertà personale che noi abbiamo voluto ragionare con la cittadinanza e con le scuole, significhi anche e soprattutto ragionare di diritto all'affettività delle persone private della libertà personale. Quindi anche oggi il tema è pesante e grave in senso latino ed è denso di complicazioni che non dubito i nostri

relatori sapranno sviscerare, come si suol dire, da par loro. Moderati dall'amico e collega Massimo Brigati, Presidente della Camera Penale di Piacenza, ne parleranno: Michele Passione, avvocato del foro di Firenze e già componente della commissione ministeriale presieduta da Marco Pellissero; Fabio Gianfilippi, Magistrato di sorveglianza di Spoleto e già componente della commissione ministeriale presieduta da Glauco Giostra.

Anche oggi i relatori sono relatori di primaria importanza. Vi ringrazio ancora una volta e cedo la parola all'amico e collega Massimo Brigati.

**Avv. Massimo Brigati:**

Un ringraziamento alla Camera Penale di Modena e all'avvocato Guido Sola per l'invito e faccio i complimenti per l'iniziativa e per essere riusciti a mettere a disposizione relatori che nella loro materia sono pilastri. Nella mia veste di moderare non sottrarrò particolare tempo agli interventi dei relatori, ma come voi qui presenti approfitterò della loro presenza anche io per migliorare e approfondire le conoscenze del tema. Porrò quindi a loro alcune domande e alcuni spunti di riflessione. Partendo dalle considerazioni dell'avvocato Guido Sola, farò una piccola premessa. In un percorso evolutivo

delle norme e dei principi attinenti la normativa penitenziaria che parte da pene corporali, per poi essere superati con il carcere, visto come mero luogo di custodia; partiamo dall'ordinamento penitenziario del '31, per poi arrivare ai principi costituzionali del '48 e gli articoli ricordati dal presidente Sola pocanzi; poi l'importante riforma del '75 dell'ordinamento penitenziario artt. 15 e 28 che tutelano i rapporti dei detenuti degli internati con i familiari; ad oggi, nel 2018, alla luce della concreta applicazione dei principi e norme vigenti, perché è importante, chiedo ai relatori, affrontare il tema dell'affettività che significa, ma non si esaurisce, in diritto alla sessualità? E come una corretta interpretazione e applicazione delle norme, anche eventualmente de iure condendo perché in parte come diceva è naufragata nella riforma dell'ordinamento penitenziario, com'è possibile trasmettere ai cittadini, alle persone non direttamente toccate e coinvolte dal problema, che una corretta applicazione è significativa e importante? Perché non possiamo nascondere che quando ne parliamo anche con amici a tavola, il tema dell'affettività in casa non ha un riscontro e si rischia di far presa al contrario. Questa mancata consapevolezza si riflette anche sulle scelte politiche: i politici che rappresentano i cittadini sono disinteressati al tema. Passo la parola all'avvocato Fabio Gianfilippi.

**Dott. Fabio Gianfilippi:**

Buonasera e grazie al nostro moderatore e alla Camera Penale per aver organizzato questa serie di eventi. Ho avuto la possibilità di guardare queste fotografie prima di iniziare questo incontro e le ho trovate toccanti e nello stesso tempo attuali nonostante siano passati 12/14 anni, se ho letto bene, da quando sono state scattate. Attuali per i volti, l'intensità di certi corpi, che sono quel che meno del carcere si vede e comprende all'esterno. C'è una grande attenzione dell'opinione pubblica in generale sui processi: in questo paese è quasi un dato storico, c'è sempre stata potremmo dire. Molto spesso tutto questo ha effetti deleteri sul processo e certamente lo perturba; in ogni caso è spesso superficiale, ma c'è. C'è una attenzione morbosa alla persona, del presunto innocente accusato di qualcosa, alla sua vita, al suo svolgimento. Tutto questo di solito nel momento in cui le porte del carcere si chiudono, quasi per magia, scompare, l'interesse non c'è più: una volta che abbiamo serrato le chiavi, che ci sia ancora un corpo di quella persona che ha un nome, cognome, posizione giuridica, in qualche modo finiamo per dimenticarlo. Questo accade spesso anche a operatori del diritto che si occupano delle persone detenute. Io dico che gli stessi Magistrati di sorveglianza dall'incremento notevolissimo delle competenze, a volte cartolari che gli sono state attribuite nel corso

degli anni, hanno finito per sentirsi sempre più distanti dagli istituti penitenziari. E invece questi corpi, per visitarli e conoscerli, bisogna entrare: quando si entra, si guarda e si parla con loro, si vede il movimento, si ricomprende questa dimensione di umanità che è data dalla corporeità. E allora l'affettività, ed entro subito nell'argomento, intesa già nella sua dimensione di sessualità, di implicazione di incontri intimi, che però non è tutta l'affettività, diventa una parte che non si può più negare: la sessualità si può negare ad un fascicolo, ma quando è parte delle nostre vite quotidiane, dicono gli psicologi costituisca un 30% del nostro benessere psicofisico, comprendiamo come la sua privazione, che nella maggior parte dei casi non ha una ragione ad un pericolo o alla necessità di allontanare/separare la persona da chi all'esterno era legato da vincoli affettivi, non può che incidere fortemente sul corpo e psiche della persona. Di più finisce per incidere con i suoi rapporti con l'esterno. Parlare alle persone, e questa era la domanda iniziale, alla società civile del tema affettività è molto difficile è vero. Secondo me difficile per due ordini di ragioni. C'è una difficoltà rispetto a quello che dicevo cioè la scomparsa dei corpi. Una difficoltà che si collega ad una poca conoscenza del mondo del carcere e riguarda quindi in generale tutta la materia penitenziaria. Un secondo elemento, che riguarda un po' più noi, proprio legata alla dimensione che la

sessualità, l'affettività, ha in particolare nel nostro paese; non è un caso che molti altri paesi nel contesto europeo-occidentale abbiano già adottato delle legislazioni che consentono dei rapporti intimi ai detenuti in modo molto diverso e non tutte sono buone dal mio punto di vista, però esistono. Da noi invece è un po' più difficile; in effetti quando se ne parla l'impressione è che il tema sessualità non sia declinato come tema di diritti, ma come qualcosa che costituisce argomento di premio o di lusso addirittura che persino alle persone libere può essere precluso senza determinare qualche conseguenza. Questo secondo filone, che è meno tecnico, sul quale non possiamo incidere noi che abbiamo tentato con qualche riforma di lavorare, è un profilo culturale su quale io credo che il nostro paese debba fare ancora qualche passo avanti. Io trovo che spesso il tema dell'affettività e sessualità è declinato nei rapporti interpersonali in modo poco serio da una parte e dall'altra in modo molto superficiale, senza rendersi conto delle implicazioni intime che derivano anche dalla presa in giro legata ad un tema così importante. Questo sta alla base anche di alcune critiche che le commissioni hanno dovuto ascoltare che sono pervenute nel corso dei lavori anche in modo scomposto, come se noi ci occupassimo di un qualche cosa che finiva per avere una specie di pruderi penitenziario, invece era qualche cosa di molto diverso. In un paese che, come il nostro,



ha nella Costituzione un riferimento così chiaro e importante alla famiglia, il tema del mantenimento delle relazioni anche attraverso l'intimità che deriva dai vincoli familiari meriterebbe un diverso posto; è indubbio che le persone si trovano all'interno degli istituti penitenziari perdendo questo rapporto anche corporeo, fisico, intimo con il proprio partner all'esterno, peggiora il proprio rapporto con l'esterno, crea vittime innocenti che sono le altre parti familiari (partner, figli, ecc.) e in ultima analisi finiscono per ottenere come effetto una desocializzazione invece di iniziare un lavoro di risocializzazione dove è necessario che è quello proprio del mondo del carcere.

**Avv. Massimo Brigati:**

Aggiungo una considerazione: il mancato esercizio del diritto alla sessualità, non come conseguenza indiretta della privazione della libertà personale, ma come pena corporale vera e propria, che quindi non dovrebbe esserci visto che l'Organizzazione mondiale della sanità lo ritiene un bene personale. Passo la parola all'avvocato Michele Passione.

**Avv. Michele Passione:**

Grazie anche da parte mia per l'invito; sono molto preziose le occasioni di appuntamenti come questo. Perché questo tema? Ho girato l'Italia per tanto tempo a parlare di questi temi e l'ho fatto con stati d'animo diversi: accompagnato da speranza e fiducia, persa ormai da tempo, ma anche sfiducia.

Oggi sono usciti questi tre decreti legislativi che non contengono nulla di ciò di cui stiamo parlando e anche di ciò che abbiamo tentato di fare; eravamo convinti di poter fare qualcosa di positivo per questo sventurato paese. Parliamo di un tema che è stato accompagnato da i giudizi più intollerabili, volgari da parte di molti, non solo dalla significativa parte della polizia penitenziaria, ma anche da una narrazione che è quella corrente in questo periodo. Lo si è fatto principalmente perché non si è voluto cogliere quello che tutti, cioè fonti internazionali, sottolineavano: ovvero che è un diritto naturale dell'uomo. Fonti internazionali quali: le regole minime penitenziarie; le Nelson Mandela rules; le raccomandazioni del consiglio di Europa; il comitato di bioetica; la Costituzione. La Costituzione che in più articoli si misura con il tema della sessualità, e non può che essere così perché il tema della sessualità fuori e dentro il carcere, laddove per una delle disposizioni minime delle regole 2006 si vuole che il carcere somigli quanto più possibile alla vita esterna, il rapporto intimo con una altra persona di diverso o

ugual sesso. Del resto, che non ci si soffermi su questo aspetto è abbastanza evidente: è di questi giorni la notizia che la NY è consentito di poter apporre la X sull'indicazione delle proprie generalità sessuali e si deve ovviamente rispetto a chiunque per l'orientamento sessuale che magari non è quella in cui si riscontra la maggior parte della popolazione. Sgombrato il campo da questo che era peraltro un ostacolo che il giudice costituzionale ha individuato, quella questione che era stata appunto posta all'attenzione del giudice delle leggi che l'ha risolta con la sentenza nr. 301 del 2012 si è conclusa con inammissibilità perché non era stata spiegata la rilevanza e perché quel giudice rilevava una serie di precetti costituzionali era tale da appoggiarsi solo su un certo tipo di detenuto, che peraltro non si meritava di indicare in quale regime si trovasse, ma un detenuto sposato ed eterosessuale, è evidente che non fosse altro. Abbiamo avuto una legislazione che ha consentito regole di ingaggio diverso per persone che hanno un altro tipo di orientamento sessuale. Detto questo, perché è un diritto naturale dell'uomo; è un paradosso della situazione in cui ci troviamo. Di fronte ad una serie di riconoscimenti che stanno nelle fonti che ho citato, ma anche in articoli della Costituzione, e di fronte ad un fatto che sembra banale del 1996 noi abbiamo riformato il codice penale, introducendo il 609bis e altre disposizioni, ponendo il delitto di violenza sessuali

tra i delitti contro la persona, non più contro la morale: e questo dice qualcosa rispetto al fatto che, a rovescio, ledere l'integrità sessuale di una persona, significa ledere la dignità di una persona. Non riconoscere il positivo aspetto sessuale della persona vuol dire ledere l'aspetto più profondo dell'essere umano. Ieri mi è capitato di andare in un incontro dove un professore di procedura civile, parlando della capacità dell'essere umano di evolversi e resistere a tutte le avversità, metteva in relazione Neanderthal con Sapiens: a differenza di Neanderthal, Sapiens che era più mingherlino aveva una maggior capacità organizzativa e strutturale, perché Neanderthal viaggiava sempre in 7/10 persone a gruppo e quindi quando doveva misurarsi con il mammut magari riusciva ad ucciderlo ma poi non riusciva a portarsi via il bottino per sé. Negare questi passaggi, vuol dire porsi contro natura, laddove contro natura non allude solo all'aspetto riproduttivo perché evidentemente c'è chi ha del sesso una idea completamente diversa che è la più libera e rispettabile, ma il sesso non serve solo a riprodursi, sarebbe una idea un po' vecchiotta, ma è qualcosa che appartiene ad ognuno di noi e come tale va tutelato. Ci troviamo ad una anomalia/anomia, perché non c'è una norma che impedisca il sesso in carcere: c'è una norma che impone una sorveglianza visiva, che obiettivamente contrasta. Io sto lavorando ad una questione di sollecitazione attraverso il 35bis

della Costituzione di legittimità costituzionale, ma bisogna avere un giudice; siccome i giudici sono pochi, per il discorso che si faceva prima che sono sempre più distanti e distinti dal carcere per tante buone e cattive ragioni, dobbiamo citare il giudice e vedere cosa viene fuori dopo la questione che forse tutti dovremmo prepararci a coltivare. Una cosa è chiara: la stagione riformista è terminata e consumata, quella che ha accompagnato gli stati generali e poi i lavori in commissione, e siamo tutti dentro ad un pozzo senza fine che non solo in materia penitenziare, ma anche aboliranno l'abbreviato, quindi credo ne vedremo delle brutte.

**Avv. Massimo Brigati:**

Colgo due spunti per proseguire sul tema. Uno il diritto all'affettività che comprende, e non si esaurisce, il diritto alla sessualità che comprende, e non si esaurisce, il diritto alla procreazione. Credo ci sia stata una richiesta in Italia, ma i permessi di questo tipo sono consentiti in caso di applicazione della legge 104, cioè di impossibilità di procreare. Ma la lunga detenzione può parificarsi? Visto che magari per il periodo fertile della compagna a casa in quanto statisticamente parlando la popolazione carceraria è principalmente maschile. Una lunga detenzione, con tutti i diritti che

sappiamo sulla concessione dei permessi premio, che sono quelli che consentono di esplicitare l'affettività in senso più ampio. Può essere ritenuta implicitamente un impedimento e quindi una sorta di patologia che consenta l'accesso alla riproduzione assistita del detenuto? C'è stato un caso a livello europeo. Questo è il primo passaggio. Poi prendendo spunto da una osservazione del giudice, un aspetto comparatistico: cioè le esperienze che ha accennato, alcune che condivide e altre che non condivide, penso possa essere interesse per tutti e non solo per gli addetti ai lavori e capire come altre realtà e ordinamenti hanno affrontato la questione.

**Dott. Fabio Gianfilippi:**

Per la questione procreazione medicalmente assistita, nello stato dell'arte, è che attualmente sono state autorizzate procedure di questo genere, non solo con l'opzione del permesso, che in alcuni casi è stata adoperata, ma anche con autorizzazioni al prelievo da istituto penitenziario del seme e poi prosecuzione dell'attività al di fuori. Nelle stesse ipotesi in cui questo è possibile per le persone libere. Questo sostanzialmente quando ci siano delle ipotesi di infertilità per uno dei partner. La cassazione si è pronunciata invece in termini negativi rispetto alla opzione a cui faceva cenno

il moderatore, ovvero l'ipotesi di tenere la stessa detenzione causa di impossibilità di procreare. A me pare che un po' sia una opzione da coltivare, su cui mi riservo dal dare una valutazione definitiva; non mi è mai capitato di dover valutare in senso negativo o positivo una simile possibilità, quindi la valuterò con attenzione per cui mi rendo conto che il periodo fertile ha un tempo determinato e non attende i tempi della giustizia. In alcuni casi sappiamo che nel nostro paese esiste un ergastolo ostativo da cui non si esce, se non a fine vita; quindi il problema esiste. Tuttavia, secondo me qualunque soluzione troviamo non potrà mai essere in realtà, e in questo secondo me la sentenza della Corte Costituzionale e anche la questione sulla quale io ho opinione diversa proposta dal Tribunale di sorveglianza di Firenze, la Corte Costituzionale ci diceva qualcosa. La Corte Costituzionale in fondo, lasciando anche un monito al legislatore nel 2012 di fatto disse questo è un tema sul quale è la normativa che deve cambiare; noi possiamo cercare di cucire sul tessuto dell'ordinamento penitenziario ma sarà sempre una coperta troppo stretta rispetto ad un tema che è nella responsabilità del legislatore. Allo stesso modo consentire un diritto fondamentale come è quello alla sessualità e all'affettività in carcere, è un dovere del legislatore e oggi con quello secondo me dobbiamo confrontarci e ci siamo confrontati con le proposte che sono state fatte e rima-

ste sotto questo profilo lettera morta dal principio, non sono mai entrata in nessun schema di decreto legislativo proposto. Quindi anche dire che una persona che potrebbe, perché non ci sono elementi di pericolosità che lo vietino, avere dei rapporti sessuali informali attraverso i quali raggiungere la maternità o paternità e che invece debba utilizzare la via rispettabilissima e fortunata che ci dà la scienza moderna, quella della procreazione medicalmente assistita comunque sarebbe un piegare altri istituti rispetto ciò che la natura avrebbe altrimenti consentito e che le norma, come si diceva, tutto sommato forse non vieta. Dicevo prima che mi è capitato con l'avvocato Passione di visitare gli istituti penitenziari della Danimarca quando ci siamo recati da quelle parti in visita studio in occasione degli stati generali dell'esecuzione penale. Abbiamo visto un sistema in cui l'esercizio dell'intimità sessuale in una dimensione un po' più ampia di affettività, priva di questo sguardo occhiuto del vigilante, era contemplata in una idea molto vasta: si trattava di locali che erano ben arredati, confortevoli, il più possibile vicino ad un contesto familiare. Si trattava di un contesto che rispettava una idea di vita libera e garantivano come tempi di incontro di partner o figli, spazi ampi: se non erro addirittura 12 ore o qualche cosa in più. Esistono ordinamenti europei che prevedono, certo forme di permessi, all'interno delle mura del carcere, in cui la durata di



questi incontri familiari è di 36 ore; per cui questa mimica della vita libera avviene in un modo ampio. In altri luoghi, pur a fronte di sovraffollamento, e questo ci deve far riflettere, l'esercizio della sessualità è comunque garantito. Io ho visitato per ragioni di lavoro degli istituti penitenziari peruviani nello scorso mese di luglio: lì hanno un tasso di sovraffollamento maggiore rispetto a quello italiano, ma è garantita la sessualità. Certo però con delle modalità che possono lasciare delle perplessità: non esiste un luogo riservato; i rapporti sessuali avvengono all'interno di questi cameroni dove sono detenute molte persone, vi è un separé ma null'altro. Questo obiettivamente lascia a noi delle perplessità su un profilo importante: cioè la sessualità va garantita all'interno, e per questo abbiamo sempre parlato e anche il legislatore della riforma parlava di affettività, in un quadro più ampio che è quello dei rapporti affettivi con il nucleo familiare in cui è molto implicato il tema della dignità. Non possiamo disgiungere un tema dall'altro e pensare di poter consentire in condizioni non dignitose e decorose nel minimo dei rapporti sessuali che finirebbero per essere rifiutate peraltro dalle stesse persone detenute, che non esporrebbero i propri familiari ad una condizione che finisse per umiliarli. Quello che dobbiamo tendere è un qualcosa di diverso. Vorrei dire che oggi è una giornata in cui è difficile parlare di ciò che è stato approvato

perché tutti ne abbiamo potuto avere una lettura. C'è molto da studiare soprattutto per chi ha partecipato ai lavori delle commissioni che hanno pensato la riforma e che si trova a leggere delle norme che in alcuni tratti sono esattamente quelle, ma private di alcuni punti, che in alcuni tratti erano fondamentali dal punto di vista di chi parla, e quindi occorre vedere qual è l'effetto finale, cioè se quel che rimane è ancora leggibile, se ha un suo tratto di leggibilità. Mi sento di dire, e lo dico sottovoce perché avendo partecipato a quei lavori non mi voglio assolutamente lodare, che dobbiamo stare attenti che alcune cose positive al mondo penitenziario arriveranno comunque da quel che è oggi è diventato decreto legislativo, perché alcuni passaggi importanti sono comunque leggibili. Per quanto riguarda la vita detentiva, alcuni elementi erano presenti, perché si tratta comunque di parte dei lavori delle commissioni che hanno lavorato per la riforma, e ancora oggi li troviamo in quel testo con delle variazioni che possono essere formali o sostanziali, vanno approfondite ma ci sono. Cito soltanto le norme che riguardano la tutela antidiscriminatoria, e in particolare rispetto alle condizioni di omosessualità e di persone transgender all'interno di istituti penitenziari che per la prima volta vengono affrontati in una chiave che è quella che le regole penitenziarie europee ci richiedevano. Quindi alcune cose ci sono, sono meno evidenti, purtroppo non

riguardano i profili molto importanti dell'affettività e quelli altrettanto decisivi, da un lato della salute psichiatrica e dall'altro degli automatismi preclusivi che erano ovviamente dei passaggi nodali, però c'è del resto da studiare.

**Avv. Massimo Brigati:**

Credo di non andare fuori tema nell'ambito della affettività in carcere se vi chiedo di parlare del fenomeno dei bambini in carcere: la cronaca recente ha come l'episodio della mamma che ha soppresso i due piccoli figli. Anche per questa affettività, ci sono delle regole recenti del 2011. Cosa non è stato attuato e che dovrebbe essere rispetto alla normativa vigente? Cosa di meglio si potrebbe fare?

**Avv. Michele Passione:**

Qualche tempo fa, la Corte Costituzionale è intervenuta sia in relazione al 47, cioè la disciplina che consente la detenzione domiciliare a coloro i quali hanno figli, sia censurando una disposizione processuale che poneva meccanismi ostativi, preclusivi per l'accesso alle misure alternative per i ragazzi (una sentenza del 2017). Si

dirà, dopo un intervento tranquillizzante della Corte Costituzionale per gli effetti erga omnes che questo spiega, dovremmo star tranquilli anche perché c'è l'art. 137 della Costituzione che dovrebbe mettere al riparo. Secondo me no. E trovo bizzarro che un legislatore che ha l'occasione, c'era un punto di delega che prevedeva di mettere mano all'ordine di scarcerazione, dei meccanismi di aggancio all'affidamento allargato, è intervenuta la Corte, c'era un punto di delega, non raccolga il punto di delega e scriviamolo nel codice di procedura penale. Non lo si fa e non è che non lo si fa per caso. In diritto io ho avuto due esperienze di commissioni ministeriali e nulla è per caso. Quando ci si approccia a temi come questi, vuoi per insipienza, vuoi per malafede, è difficile essere ottimisti: leggo gli schemi di decreto. Lo schema di decreto sui minori reca le preclusioni 4bis, quindi la dimostrazione del fatto che non si curano della Corte Costituzionale, Gentiloni & co. hanno rinfilato il 4bis nelle preclusioni per i minori. Quindi nel decreto dei minori dove hanno rinfilato il decreto 4bis c'è un richiamo alla giustizia riparativa come momento fondamentale per il percorso rieducativo di un minore; quindi hanno scotomizzato il tema della giustizia riparativa. La commissione della giustizia ha detto che non si può fare e quindi non si fa. C'è la Corte Costituzionale, sulla sentenza 41 del 2018 sulla 656, che dice che il legislatore contraddice sé

stesso. Tullio Padovani dice in una altra vecchia controriforma che il legislatore ha in odio sé stesso. Dei minori: chi se l'è presa con una ottima dirigenza di quel carcere romano; chi con i medici; chi con la commissione giustizia; chi diceva che non bisognava dare il 47 quinquies per le bande di mafia; chi dice che con quella riforma siamo l'iva al 41bis, che non è così; quando si inverte la realtà, c'è poco da andar lontano. Però questa cosa ha molti padri, perché ha una idea di nuovo della donna detenuta, il 4% della popolazione penitenziaria ed è un dato stabile da sempre non solo in Italia; però spesso quelle donne fanno reati di patrimonio, e sono rom, oppure fanno reati molto gravi, e prima erano negli ospedali psichiatrici giudiziari. Vi è una idea della detenzione femminile che è l'idea colpevolizzante che fa un sacco di danni, della maternità della donna madre. Che fatalmente, soprattutto quando ha pene lunghe, sa che non potrà stare col suo bambino più di tanto, ha una sofferenza perché ha uno stigma di cattiva madre, si auto attribuisce quella patente di cattiva maternità, sa che andrà in contro ad una separazione, che non ci sono dei buoni nido e non a caso noi avevamo abbandonato come idea di detenzione delle mamme valorizzando altri istituti che ci sono ma non ci sono i soldi da destinare; un disagio psichico che non si coglie nello schema di decreto, e che noi avevamo scritto e che come altre cose scritte è sparito. È un'ordi-

tura che non rispetta la trama iniziale; non si capisce dove si voglia andare a finire. O meglio si capisce che si vuol andare a finire ad una idea della detenzione che paradossalmente rispetta la dignità dell'uomo molto più di quanto non abbiate fatto voi; e però una donna abbandonata a sé stessa ammazzata due bambini in carcere e non era mai successo, e però di sessualità non è che non si può fare, non se ne può proprio parlare. C'è una forma di esercizio di potere che passa anche dalle piccole cose che è anche quella che io non te lo scrivo il divieto, costruisco un sistema che si legge così. E si legge così un sistema sulle donne madri, sulla sessualità, un sistema che nega il fatto che il mondo va più veloce, perché Sapiens è più veloce di Neanderthal, però noi continuiamo a ragionare come Neanderthal; quindi quelli che sono ovvi diritti che stanno dentro l'essenza dell'uomo...

**Avv. Massimo Brigati:**

Aggiungo un altro tema, un profilo peculiare di ciò di cui abbiamo parlato adesso: il diritto all'affettività, alla sessualità riferito alla particolarità dei detenuti in 41bis e come può essere contemperato la necessità di tutela dell'ordine, di sicurezza anche del carcere ri-

spetto al garantire certi diritti.

**Dott. Fabio Gianfilippi:**

Sul tema bambini in carcere, sono giorni difficili in cui parlarne. Sinceramente io non mi sento di aggiungere parole rispetto alla vicenda di Rebibbia perché non la conosco negli elementi concreti. Conosco la grande sofferenza e assurdità del gesto, ma penso che su quello occorra molto silenzio. Mentre sul tema generale delle madri in carcere, non possiamo far scendere ancora una volta il silenzio, perché è necessario occuparsene e impegnarsi: nel progetto di riforma erano previste norme su questo argomento che non mutavano, perché ci aveva già pensato la Corte Costituzionale ad eliminare automatismi preclusivi che impedissero la concessione di misure alternative alla detenzione alle detenute/i madri/padri. Certo credo che il legislatore che si accinga ad una nuova normativa dovrebbe opportunamente inserire le norme che sono ormai desuete a causa della Corte Costituzionale, anzi che non esistono più a causa dell'intervento della Corte Costituzionale, dovrebbe inserirle nel nuovo testo, ma comunque è sicuro che quelle norme così come è devono essere lette alla luce del riferimento della Corte Costituzionale. Parlava invece e cercava di attribuire una mag-

gior consenso e alla responsabilità della madre rispetto alla collocazione all'interno dei l'ICAM, questi istituti a custodia attenuata, che sono certamente un luogo migliore rispetto al carcere in sé ma lo sono con una particolarità complicata: avere una dislocazione sul territorio italiano poco corrispondente ai bacini di utenza, quindi accade che una madre che vuole stare con il proprio figlio all'interno di un istituto penitenziario, se vuole andare in un ICAM, può dover affrontare un trasferimento molto distante dai luoghi dei suoi affetti. Questo crea delle difficoltà che sono collegate al fatto che magari questo nucleo familiare ha all'esterno delle altre persone con le quali rapportarsi: padre, altri figli, nucleo familiare allargato. Allora si può determinare una difficoltà in cui poi dovrebbe essere dato alla persona detenuta, certo supportata e verificata la sua capacità di intendere e di volere e di rapportarsi al mondo esterno, anche di scegliere ciò che ritiene essere la soluzione migliore per il suo nucleo familiare. Nel progetto di riforma questo elemento era inserito attraverso un ruolo, per quanto poi come dire vincolato ad una ulteriore valutazione da parte del giudice, ma inseriva un ruolo del consenso della donna. Ecco questo è un elemento che non c'è più nello schema che troviamo qui, ma che troviamo in un'altra norma, il consenso della persona detenuta che è un grande punto silente del sistema penitenziario sempre; c'è sem-



pre una grande paura di parlare della persona detenuta come un soggetto capace di essere adulto e quindi di darsi un indirizzo di vita, di darlo alla sua vita familiare, trattandosi una persona a tutto tondo che non si esaurisce nel reato che ha commesso. E questo è un punto di partenza importante in cui essere riusciti comunque, perché in questo schema che ora è diventato decreto legislativo in almeno di una occasione il consenso della persona è rimasto, e sto parlando della collocazione all'art.14 nuovo conio nelle sezioni separate per persone omosessuali e transgender, questo è importante e potrà far germinare alcune discussioni anche in sede sulla collocazione. Un punto che sono contento sia rimasto all'interno dell'ordinamento. Vengo alla seconda domanda sul 41bis. Quando dicevo prima che il sistema penitenziario non prevede nulla sull'intimità sessuale, ma il nostro ordinamento ha sempre avuto una particolare attenzione all'affettività, lo dico perché dalla riforma del '75, epocale perché finalmente mette il detenuto al centro della scena come centro diritti rispetto ad una amministrazione che lo tiene legittimamente privato di una libertà personale e gli consente di esercitare in prima persona, ha sempre visto con particolare intensità la necessità del mantenimento dei rapporti con la famiglia. Addirittura, l'art. 15 dell'ordinamento penitenziario parla come l'elemento, sappiamo a tutti sta antipatico il concetto di trattamento,

ma il percorso che si fa verso il reinserimento sociale della persona detenuta, dice l'art.15, passa attraverso il mantenimento di questi rapporti con il nucleo familiare all'esterno. Se l'intimità sessuale non c'è, non c'è nulla? No, fino ad oggi pur in assenza di quell'elemento molti istituti lavorano perché un minimo di rapporti affettivi si possano mantenere; è quindi molto importante il momento dei colloqui visivi, per quanto vigilati dalla presenza degli operatori della Polizia Penitenziaria. Però voglio spendere questa parola perché dopo 15 anni come magistrato di sorveglianza ho imparato a conoscerli e a rapportami: normalmente sanno come gestire quel momento così delicato, certo è un momento difficile perché vi può essere l'introduzione dall'esterno di oggetti non consentiti o eccessivi, però vi è anche una capacità di comprendere quanto sia drammatico e insieme intenso quel momento. Quindi quella vigilanza occhiuta di cui parlavamo è una vigilanza comunque esercitata ordinariamente con tutte le cautele del caso. E qui voglio dire quel che è passato oggi ci consegna una norma sopravvissuta in cui si dice che dev'essere garantito durante i colloqui uno spazio in cui ci sia riservatezza per il colloquio: come questo poi si possa collegare col fatto che si è mantenuto l'obbligo della presenza della vigilanza, questo sarà poi un bel lavoro sul quale interrogarci e probabilmente uno di punti da approfondire col riferimento alle questioni co-

stituzionali che dovessero mai sorgere. Certo è che quel momento è di primaria importanza: ci sono i colloqui telefonici naturalmente, c'è già la possibilità di accedere a Skype per quanto purtroppo soltanto per alcune categorie di persone detenute; c'è l'art. 28 dell'ordinamento penitenziario che lo dice, una cura che è posta in capo all'amministrazione non soltanto di mantenere i rapporti familiari preesistenti, ma anche di cercare di migliorarli dove le situazioni fossero deteriorate al momento dell'ingresso in carcere. C'è un onere da parte dei servizi sociali che operano nell'istituto, da parte delle aree giuridico-pedagogiche di muoversi sul territorio, e con il territorio, per facilitare il miglioramento di questa rete familiare intorno alla persona detenuta. Tutto questo esiste per tutti. Naturalmente la frizione è intesa rispetto ai detenuti, non direi tanto, di alta sicurezza; perché le alte sicurezze in realtà non corrispondono ad una disciplina peggiore in materia di tutela dei diritti, anche se la Cassazione di recente ha riconosciuto come in realtà inizino ad esistere degli istituti che sono declinati differenzialmente a seconda che ci sia o meno in a.s. o media sicurezza. In realtà non dovrebbe essere così; nel senso che l'alta sicurezza è un circuito che viene separato dalla media sicurezza perché si tratta di detenuti che per il loro spessore criminale potrebbero prevaricare detenuti per reati meno gravi, per questo sono separati. Dovrebbero avere acces-

so agli stessi istituti. Quel che cambia che l'ordinamento prevede, ad esempio, minor numero di colloqui visivi e di corrispondenze telefoniche per i detenuti che abbiano commesso reati di 4bis; poiché in alta sicurezza si sta se ci sono dei reati di 4bis, le due cose a volte si sovrappongono. Ma in realtà se anche si ha un reato di 4 bis e si è detenuti in un reparto di media sicurezza, comunque si avrà un numero inferiore di colloqui visivi e corrispondenze telefoniche, ecc. e tuttavia sono peraltro garantite. Peraltro, l'art. 14bis dell'ordinamento penitenziario che è la sorveglianza particolare, quel regime che per la speciale pericolosità penitenziaria che un soggetto ha manifestato perché per esempio ha commesso molte infrazioni disciplinari gravi, è incapace di reggere rispetto alle regole, quindi è sottoposto a questo regime che è molto severo per un periodo di tempo: ecco nemmeno in quel periodo di tempo è possibile che siano ridotti quegli spazi di affettività residui, cioè che riguardano i colloqui. Questo è sintomatico di come l'ordinamento presidi, giustamente visto i parametri costituzionali e quelli coinvolti, particolarmente l'affettività. Con il 41bis tiriamo fino all'estremo questo elemento; perché l'affettività non può essere negata fino in fondo ma è molto compressa per le enormi esigenze di sicurezza che raggiungono il loro massimo livello per i detenuti regime differenziati, come sappiamo sono coloro che debbono essere

separati per il ruolo che ricoprivano all'esterno/interno delle organizzazioni criminali dalle organizzazioni criminali all'esterno. Il momento dei colloqui con i familiari è un momento in cui il passaggio di possibili comunicazioni è più forte ed è per questo che i colloqui sono ridotti ad uno solo al mese, eventualmente sostituito da una telefonata di soli 10 minuti al mese, ed è un colloquio audio e video registrati. Quindi si entra massimamente nell'intimità delle persone ma si garantisce comunque questo contatto, purtroppo con un vetro divisorio che separa persona detenuta e familiare, che viene meno soltanto nel momento in cui il detenuto ha la possibilità di colloquiare da solo col proprio figlio minore di 12 anni. Quindi viene garantito questo più che altro in realtà a tutela del fanciullo, d'altronde qui abbiamo obblighi internazionali. Tuttavia, la giurisprudenza ha molto lavorato perché il 41bis che è la misura che io continuo a considerare fondamentale per la lotta alla criminalità organizzata, deve però essere sempre vagliata, e questo la Corte Costituzionale lo ha sempre detto in modo preciso, negli obiettivi che le singole disposizioni vogliono raggiungere. L'unico obiettivo legittimo è appunto quello di determinare questa cesura tra l'interno e l'esterno; ogni frizione che non corrisponde a questa finalità deve evidentemente essere considerata incostituzionale e illegittima. E allora c'è un grosso lavoro che la magistratura di sor-

veglanza che a volte la Corte Costituzionale sono chiamati a fare, per scrutinare le singole disposizioni. In alcuni casi, ad esempio, c'erano state delle situazioni di particolare privazione, la Cassazione ha riconosciuto la necessità di incidere sulle circolari ministeriali: si aveva ad esempio padre e figlia detenuti in regime differenziato che non avevano avuto per anni la possibilità di incontrarsi mai fisicamente, la Corte di Cassazione ha detto "il giudice valuta il caso concreto, se sussistano le modalità per consentire questo minimo esercizio dell'affettività e quello del colloquio, laddove ci siano altri strumenti sufficienti a garantire comunque la sicurezza e quindi a garantire che quel colloquio non sia l'occasione per passarsi delle indicazioni che pongano pericolo". Quindi si è detto vetro divisorio o una videoconferenza che sia comunque ascoltata e quindi consenta l'interruzione se ci sono delle comunicazioni fraudolente, sono stati ritenuti dalla Cassazione possibili. Un lavoro molto difficile ma sempre a fronte di principi costituzionali e di una normativa primaria che dal '75 impongono che la privazione assoluta dell'affettività non ci possa essere perché usciamo dal seminato costituzionale.

**Avv. Massimo Brigati:**

Se vuole aggiungere qualcosa l'avvocato Michele Passione. Poi chiedo i tempi a Guido e poi se ci fosse qualcuno dei presenti che ha quesiti da porre ben volentieri.

**Avv. Michele Passione:**

Cederò un aspetto che mi sembra importante, non solo perché certifica una tardiva adesione dell'ordinamento penitenziario all'art. 3 della Carta Costituzionale, che non è affatto secondario solo per il principio che assume, ma anche per il precipitato che può far derivare da questa novella. Si è messo nell'art.1 dell'Ordinamento Penitenziario il riferimento al sesso come condizione che non può legittimare trattamenti diversi all'interno del carcere. Avendo avuto questa esperienza professionalmente gratificante di discutere in Corte Costituzionale, ho questa abitudine di testare e tarare le cose di cui mi occupo rispetto ai precetti della Carta o derivati ex 117 da fonti sovranazionali. Allora mi chiedo, di fronte ad una novella che impedisce un proseguo di discriminazione nei confronti delle donne, e tenuto conto di ciò che dicevo prima della percentuale penitenziare del 4%, ... [interruzione video] ...come qualcuno che ha detto che le donne con bambini, se sono donne di mafia, prevale

l'interesse della sicurezza e non l'interesse superiore del fanciullo che sta dentro la convenzione internazionale dell'ONU che noi abbiamo firmato/stipulato, che ci dice che l'interesse del fanciullo, dell'infanzia, dell'adolescenza prevale su ogni altro, si faccia come si fa quando ci si misura con precetti costituzionali di fare pesi e contrappesi, ma ci si deve abituare. Siamo giuristi, non tutti hanno la capacità di tenere la bilancia in equilibrio, però chi fa il giudice dovrebbe sapere governare l'asta nera con un pochino più di manualità. Quando soprattutto sono davanti i propri interessi come quello della sicurezza pubblica, della dignità dell'uomo che è quello che intacca il 41, quello dell'interesse della infanzia e adolescenza.

**Avv. Massimo Brigati:**

Non vedo mani alzate per quesiti, quindi lascio ancora un attimo la parola al Dr. Gianfilippi.

**Dr. Fabio Gianfilippi:**

Spesso nelle occasioni in cui ci siamo trovati a parlare del tema dell'affettività, e anche più in generale della vita detentiva, si riscontra una difficoltà, lo dicevamo all'inizio, di immedesimarmi in



quel che succede dentro le mura. Anche semplicemente per una mancanza di conoscenza che è talmente diffusa da attingere gli stessi addetti ai lavori. Ecco io vorrei dire che se la Magistratura di sorveglianza è stata sempre molto impegnata, la riforma del '75 le dava il compito, sul fronte dello stimolo alla costruzione di percorsi per il reinserimento sociale, quindi alla concessione delle misure alternative alla detenzione, quello è un fronte che abbiamo coltivato da sempre e che coltiviamo con l'attenzione e la centralità che merita come il supporto straordinario dell'avvocatura che naturalmente ricostruisce con i propri assistiti questi percorsi e con quante difficoltà lo sapete meglio dime. Sul fronte invece del percorso sulla tutela dei diritti all'interno del carcere, siamo stati tutti un po' più indietro, ed è stata molto una lettura che la Corte Costituzionale ha fatto e poi la Corte Europea ad averci messo sull'avviso che c'era molto più lavoro da fare. E dopo tanti anni il legislatore ci ha concesso strumenti efficaci come sono gli articoli 35bis giurisdizionali inibitori e riparatori delle condizioni di vita all'interno degli Istituti Penitenziari. Ma sono istituti ancora nuovi sui quali secondo me si può lavorare molto. Su questo lavoro io credo che la palla passi veramente, certo alla magistratura che è sul campo, ma molto alla avvocatura che può dare una attenzione e conoscenza ai propri assistiti dei diritti che si hanno e in quanto possono essere oggi

fatti valere davanti alla giurisdizione, davvero può aiutare a mutare quello che invece è ancora statico. E io direi anche a rendere vivo e attuale quello che il nostro ordinamento penitenziario del '75, senza bisogno di riforme normative, ancora oggi ha non pienamente sviluppato perché si trattava, come spesso è stato per un periodo meraviglioso stagione di riforme, una legislazione davvero profeta. Magari non sembra coraggiosa nelle forme nell'espressione per esempio nella legge difficile che si trova il riferimento ai diritti, ce ne sono alcune importanti, l'art.4 ecc., ma in molti altri casi ci sono espressioni sfumate per descrivere situazioni che sono certamente di più. Però ci sono, basta lavorarci sopra e allora questo è un compito che è di tutti noi, di questo nostro discutere, poi quando ci fa tornare ai nostri singoli casi ci impegna anche con dei compiti a casa. Grazie.

**Avv. Michele Passione:**

Siccome c'era una sollecitazione di Fabio a misurarsi con loro magistrati sui temi che ci occupano avendo presente, lì ci porta adesso il legislatore delegato, tutto dentro le carceri non si guarda più fuori. Allora o voglio stare dentro il carcere, senza la presunzione di dire la cosa giusta o di porgervela come se lo fosse. Però questa

norma che adesso leggo, l'avevamo infilata in commissione dentro l'art. 11 dell'ordinamento penitenziario, non cambiava molto, perché ordinamento e regolamento sono vincolanti per il magistrato attraverso lo strumento del 35bis. Però è una norma importante e dimenticata perché il regolamento penitenziario, usando una citazione detta una volta da Fabio, è un pozzo e lì dentro trovi di tutto e a volte non sai manco cosa trovare o cosa cercare. Vi leggo questa disposizione e vediamo se possiamo espropriare il giudice domani, se nel caso anche mettendo in discussione il 41, ci diranno che siamo pazzi, non lo troveremo, ma continuiamo a farlo e spesso le riforme sono passati da questi stretti pertugi. Art. 17 comma 9 del regolamento: "In ogni istituto devono essere svolte con continuità attività di medicina preventiva che rilevino, segnalino ed intervengano in merito alle situazioni che possono favorire lo sviluppo di forme patologiche, comprese quelle collegabili alle prolungate situazioni di inerzia e di riduzione del movimento e dell'attività fisica." La domanda è, se voglio essere provocatorio: se io sono prolungatamente costretto all'inabilità fisica della quale allargo il confine, cioè il massimo per la sfera sessuale della mia attività fisica è un movimento con la mano, diversamente forse c'è un rifo qui dentro. Ma certamente io non riesco a capire come questa cosa non possa essere, forse provocatoria, una strada per aggredire

il 41. Perché se uno sta all'ergastolo ostativo, quindi sta da solo, mi dovete spiegare come questa disposizione che sta nel regolamento e vincola il giudice al suo rispetto possa stare accanto al 41. A me pare una strada che uno può considerare per vedere l'effetto e la risposta che provoca, perché attraverso percorso come questo possiamo provare a testare la tenuta costituzionale delle norme che ci sono. Qualcuno l'ha scritto pensando a qualcosa; recuperiamo l'intenzione del legislatore, l'art. 12 delle pre-leggi, ma teniamo conto che alcune norme esistono e in quanto tali cerchiamo di dargli una applicazione pratica. Grazie.

**Avv. Massimo Brigati:**

Un ringraziamento ai relatori, alla Camera Penale di Modena e a Guido e a tutti voi presenti.

## I COSTI SOCIALI DELLA DETENZIONE

TAVOLA ROTONDA DEL 5 OTTOBRE 2018

introduce

Avv. Guido Sola,

*Presidente della Camera Penale di Modena*

modera:

Avv. Valentina Tuccari

*Presidente della Camera Penale di Parma*

ne discutono

Dott.ssa Francesca Pesce

*Assegnista di ricerca di Diritto Penale - Università di Trento*

Avv. Luca Barbari

*Presidente dell'Associazione Porta Aperta*

### AVV. GUIDO SOLA:

Benvenuti a questa quarta tavola rotonda avente d'oggetto il tema dei costi sociali della detenzione. È un tema sicuramente importante e va detto perché è la ragione per cui la nostra Camera Penale ha voluto dedicare a questo tema questa quarta tavola rotonda, è altresì un tema che viene assolutamente obliterato nella canonica riflessione giuridica in materia. Però è senza dubbio alcuno un tema fondamentale che non può e non deve nella nostra ottica essere obliterato, quantomeno se si intende ragionare di carcere in ottica moderna e, sempre che essa sia intesa in termini corretti, an-

che in ottica efficientistica. Io credo che, questo è il messaggio che la nostra Camera Penale ha voluto passare oggi organizzando questa quarta tavola rotonda, si debba iniziare a riflettere sul fatto che l'efficienza è una qualità avverbiale propria della giustizia; io credo che si debba iniziare a riflettere sul fatto che il carcere è modello a sua volta della società e che questa società, se questi sono i dati ministeriali su cui oggi rifletteremo insieme, certamente improntata all'efficienza non sia. Il punto di partenza della riflessione a nostro avviso deve essere uno e credo che su questo punteranno l'attenzione i nostri autorevoli relatori. Occorre credo davvero chiedersi quali sono i costi e quindi quali siano le inefficienze dell'attuale modello di esecuzione penale e quali invece potrebbero essere i costi, e successi, di un modello di esecuzione penale più moderno e quindi più in linea con il dettato proprio della costituzione. Era questo l'obiettivo delle commissioni insediate dall'allora ministro della giustizia Andrea Orlando si erano date nel ricostruire il sistema delle attuali misure alternative alla detenzione e nel ripensarlo impacchettandolo sotto una nuova etichetta. Si parlava non a caso di misure penali di comunità: non a caso perché io credo che in quella etichetta si volevano fare rientrare tutti i fattori propri di un nuovo e più moderno, in linea con la costituzione, modello di esecuzione penale. Di qui anche credo la necessità di aprire a

nuove logiche di ragionamento, più moderne, ancorate all'analisi economica anche del diritto penale e per tale via anche all'analisi sociologica dello stesso: è un presupposto fondamentale del ragionamento, perché legiferare o non legiferare, come i governi passato e presente hanno fatto in questa specifica materia, senza tener presente quelle che possono essere le conseguenze anche sociologiche delle scelte legislative che si fanno o non, a mio avviso significa legiferare nella migliore dell'ipotesi al buio. È chiaro che legiferare significa fare scelte di valore, perché questo è ciò a cui il legislatore sarebbe chiamato, ed è chiaro a mio avviso che scelte di valore non si possano fare se non si hanno chiare le conseguenze economiche e sociologiche di quella che è l'azione politica del governo. Come vedete anche oggi il tema è importante sotto il profilo delle implicazioni che gli sono proprie, soprattutto è assolutamente innovativo, perché ragionare di implicazioni di questa natura è cosa che in questo paese non si fa quando si ragiona di diritto civile, men che men di diritto penale. Moderati dall'amica e collega Valentina Tuccari, presidente della Camera Penale di Parma, che ringrazio perché è sempre molto vicina alla nostra camera penale oltre che ai soci della nostra camera penale, ne discuteranno: la dottoressa Francesca Pesce, avvocato del foro di Trento, a sinistra di ricerca presso l'università degli Studi di Trento e autrice di una bellissi-

ma ricerca di prossima pubblicazione dal titolo “Analisi economica del diritto penale: il livello di efficienza delle opzioni normative”; l’avvocato Luca Barbari, avvocato del foro di Modena e presidente dell’associazione Porta Aperta che non è solo co-organizzatrice con noi di questa iniziativa complessa e di queste quattro tavole rotonde, ma è anche un mondo che consentirà all’avvocato Luca Barbari di condurci praticamente dentro questo tema e di ragionare in termini pratici e concreti delle prospettive efficientistiche di cui stavamo parlando. Grazie ancora una volta per essere intervenuti oggi con noi, la parola all’avvocato Valentina Tuccari.

**AVV. VALENTINA TUCCARI:**

Il tema è estremamente interessante; ho avuto modo di parlare con Francesca per capire questo suo lavoro che scopo avesse e da dove prendesse mosse. Sono d’accordo con Guido quando dice che bisognerebbe modificare un po’ l’ottica di approccio al tema del carcere, soprattutto al tema dell’esecuzione della pena. Io penso che siamo in un momento politico e storico particolare in cui, Francesca lo dice in un passaggio, abbiamo negli ultimi 10 anni un legislatore che legifera senza avere chiaro lo scopo per cui lo fa, il fenomeno che va ad affrontare e organizzare. Perché se effettivamente tutto il



tema dell'esecuzione della pena della misura alternativa alla detenzione la guardiamo dall'ottica in cui la guarda Francesca, cioè dal punto di vista del costo sia economico che sociale, probabilmente riusciremmo a far capire anche a chi magari non parla la "nostra lingua" dal punto di vista del lavoro, della professione che facciamo, riuscire a far capire cose che per spot non si capiscono. Perché anche il Ministro della giustizia recentemente, uscita parafrasata infelice, parlava di rieducazione della pena, però sempre finalizzata ad una certezza della pena, esecuzione della pena, perché non si vede più sotto il profilo rieducativo ma sostanzialmente punitivo. Quindi il tema del costo secondo me sia sociale che economico, è un tema che secondo me può allargare quella breccia e riuscire a far capire attraverso l'analisi poi che Francesca ha fatto e anche l'avvocato Barbari ci spiegherà attivamente come avviene, potrebbe aprire effettivamente quella breccia per creare un tema di comprensione che è nuovo rispetto a quello che fino ad adesso si è utilizzato. Quello che a me ha colpito immediatamente è la differenza di costo economico dell'affidato in prova, cioè colui il quale all'esito deve eseguire la pena e non lo fa all'interno delle mura carcerarie ma lo fa affidato alle associazioni che nel territorio si prendono in carico gli affidati in prova servizio sociale, che è esattamente la metà rispetto ad uno in prova. Per questo, in un momento dove

stiamo parlando in un rapporto di un deficit del PIL di 2,5% dove l'obiettivo è sempre quello di cercare di ritagliare un piccolo gruzzoletto politicamente da destinare da qualche parte, questo è un dato che deve essere utilizzato in maniera molto forte. Lascio la parola a Francesca che ha fatto un lavoro fantastico.

**DOTT.SSA FRANCESCA PESCE:**

Grazie a voi e alla Camera Penale di Modena per avermi invitato. La ricerca che ho fatto è stata fatta grazie all'università di Trento e all'ordine degli avvocati di Trento; è una ricerca territoriale quindi ha dei confini limitati. L'idea sarebbe quella di cercare di diffondere questo tipo di approccio il più possibile. È una applicazione pratica dell'analisi economica del diritto penale. Il punto di partenza è stato proprio quello che è già stato anticipato, cioè la consapevolezza della forte criticità a cui è arrivato il sistema penale e sanzionatorio. Una criticità che ha come emblema concreto ed evidente il tasso di recidiva chiaramente. Noi sappiamo che le carceri sono sovraffollate soprattutto dalla presenza di recidivi, non per persone che commettono un reato per la prima volta, quindi è evidente che il sistema sanzionatorio non sta funzionando. I dati recenti sono allarmanti e non sono nemmeno difficilmente accessibili in realtà,

ma evidentemente non interessano come base di partenza per affrontare un tema abbastanza grave e di emergenza. Sappiamo, dai i dati che sono del febbraio 2018 abbastanza recenti, che abbiamo 58.163 detenuti presenti negli istituti penitenziari a fronte di una capienza che invece sarebbe di 50.589; mentre le persone sottoposte a misure alternative sono solo 26.724. Inoltre, visto che il tema della mia ricerca è focalizzato sul problema della tossicodipendenza e della criminalità correlata, vediamo come i detenuti affetti da tossicodipendenza sono ben 14.157. Sono stati fatti alcuni studi che miravano a capire le differenze di tasso di recidiva criminale per chi avesse un percorso alternativo rispetto a chi invece aveva scontato la pena in carcere. Poi sono stati fatti anche degli studi per verificare il livello di efficacia nelle gestioni dei programmi terapeutici per persone affette da tossicodipendenza. Il dato generale che già si evinceva è che già tendenzialmente i soggetti che hanno beneficiato di un percorso alternativo, hanno maggiori possibilità di non recidivare o di recidivare più in la nel tempo, ovvero avere dei periodi drag free più lunghi che comunque rappresentano un beneficio rispetto a chi ha scontato la pena in carcere. Nonostante questi dati comunque presenti, in realtà non c'è un intento di intensificare o investire nelle misure alternative piuttosto che nella mera detenzione. In particolare i dati dimostrano come i soggetti

tossicodipendenti in misura alternativa sono in calo: c'è stato netto calo nel biennio 2014-2016 solo 4.876 persone hanno avuto modo di beneficiare di misure alternative per il loro status di persona affetta da tossicodipendenza e questo non perché la gestione dell'esecuzione penale estera abbia dato degli esiti negativi o abbia evidenziato delle criticità, al contrario; se si pensa al tasso di revocche delle misure alternative che avvengono per abbandono del percorso riabilitativo oppure per violazione di prescrizioni o commissione di nuovi reati, si vede come in realtà le revocche sono poche: si va dal 3,84% al 9% massimo di revoca. Quindi non ci sono dati oggettivi che possono creare diffidenza o sfiducia rispetto a queste misure. Poi sappiamo come anche il tasso di recidiva a livello nazionale riscontrato per le misure alternative in generale è del 19% a fronte del 70% di persone che hanno scontato la pena detentiva e poi recidivano dopo poco. Questo dovrebbe far riflettere sulla necessità di cambiare approccio e quindi di allocare in maniera più efficiente le risorse statali. Il fatto che per esempio la riforma dell'ordinamento penitenziario non sia passata è un emblema a mio avviso del fatto che chi fa le scelte di politica criminale non ha certamente come primo obiettivo quello di affrontare in maniera efficiente i problemi che si pongono. Per efficiente io non intendo solamente in senso meramente economico, altrimenti si potrebbe rischiare di

prendere delle derive rischiosissime; l'analisi economica del diritto penale fa spesso paura, perché forse non è conosciuta e ci si ferma al primo impatto. Quando si parla di efficienza di una legge si parla della sua capacità di raggiungere il suo obiettivo prefissato al minor costo possibile, economico e sociale e umano. Quando parlo di umano intendo la comprensione/compressione dei diritti fondamentali dell'uomo. Questa mostra è molto evocativa sul punto. Non si sottopongono le leggi al vaglio del criterio dell'efficienza e non ci si preoccupa di studiare il fenomeno, di reperire i dati oggettivi che lo delimitano e rappresentano. In realtà, sembra siano più importanti altri tipi di interessi e influenze politiche e non quello di affrontare oggettivamente in modo migliore i problemi sociali. Non si cerca mai di analizzare quali possano essere le migliori soluzioni e, per ognuna, le conseguenze che possono portare, di fatto non si sceglie la soluzione migliore. A questo punto da qualche anno penso che l'analisi economica del diritto penale potrebbe essere un metodo proficuo, uno strumento che può essere in grado di assistere il formante legislativo e anche quello giurisprudenziale proprio nella produzione, nella correzione e razionalizzazione del diritto vigente. Di fatto è una materia che impiega principi e modelli economici per comprendere e spiegare il diritto penale, le istituzioni giuridiche e le regole che governano i rapporti interindi-

duali. È un ambito di studi che trova la sua forza nella sua multidisciplinarietà, perché di fatto si avvale di tanti altri ambiti di studio come l'economia, la sociologia, la statistica, la criminologia, la psicologia, per inquadrare un fenomeno da analizzare in un modo più oggettivo e concreto. L'obiettivo è proprio quello di fornire degli strumenti di valutazione delle norme che permettano di comprendere come investire meglio le risorse statali che sono finite e limitate; così anche le leggi che sono strumenti per raggiungere degli obiettivi. Quindi applicazione concreta di questa materia molto vasta e interessante. L'obiettivo di questa ricerca, ovvero "Analisi economica del diritto penale: il livello di efficienza delle opzioni normative" in tema di tossicodipendenza e criminalità correlata, era quello di offrire indicazioni di opportunità di investimento pubblico. Il primo obiettivo era quello di verificare se le persone affette da tossicodipendenza, e quindi con diagnosi di tossicodipendenza, condannate per la commissione di un reato e che abbiamo beneficiato di misure alternative extra art. 94 D.P.R. 309 del 90, abbiamo o meno maggior chance di non recidivare a livello tossico-manico (perché la differenza rispetto ad altri studi è che ho affrontato il tema della recidiva tossico-manica non solo quella criminale) o di avere perlomeno dei periodi di tenuta drug free maggiori, rispetto appunto a detenuti con diagnosi di tossicodipenden-

za. Poi c'è stata la valutazione del livello di recidiva criminale ovviamente tra detenzione e misura alternativa. Successivamente si è verificato il livello di costi. È una ricerca che ha analizzato un periodo che va dal 2008 al 2015; a breve partire la seconda parte per fare un monitoraggio del 2016 e 2017, in modo da avere un periodo di follow-up scientificamente valido. Di fatto appunto si sono analizzati tutti i soggetti con diagnosi di tossicodipendenza condannati che abbiano tra il 2008 e 2015 o scontato la pena o concluso il percorso alternativo. Sono stati raccolti i dati grazie al Sert di Trento, che aveva di fatto una visione globale di tutte queste persone affette da tossicodipendenza, grazie alla provincia autonoma di Trento, della casa circondariale e del tribunale, e di fatto sono stati raccolti i dati socio-demografici: l'età, il genere, la cittadinanza, livello di educazione, situazione lavorativa e familiare, data inizio-fine pena, tipo di reato commesso, esito della misura alternativa, eventuali recidive tossico-manico o criminali. Una nota dolente è che non ho avuto modo di accedere al casellario nazionale per verificare la recidiva criminale di queste persone e quindi il controllo è stato fatto solo sul suolo di Trento in base alle sentenze di condanna successiva alla fine della misura; la richiesta era comunque da parte di una università per una ricerca scientifica e, capisco la tutela della privacy, ma i dati di quelle persone già li avevo, ser-

viva solo capire cos'era era successo dopo il percorso. Questo fa parte di un problema generale: non abbiamo la cultura della raccolta sistematica dei dati e delle statistiche. Sul punto recidiva criminale sappiate che riguarda solo l'ambito territoriale trentino, quello su cui io ho avuto la possibilità di fare questo tipo di controlli. Tutti questi dati sono stati organizzati in matrici e affidati ad un epidemiologo, e qui si vede la multidisciplinarietà di questa materia, per cui hanno un valore scientifico, che li ha elaborati con degli stimatori che vengono utilizzati anche in medicina per stimare la funzione di sopravvivenza di una persona post-intervento o trattamento. Prima di darvi i risultati, che comunque avrete già intuito, vorrei fare una piccola parentesi e parlare di un altro aspetto molto importante e che l'analisi economica del diritto penale riesce ad arginare: il tema della percezione sociale del fenomeno, che poi viene strumentalizzata e manipolata e guidata, rispetto ai dati oggettivi. Il fenomeno della tossicodipendenza viene affrontato con espressioni emergenziali, sembra sia dilagante e in incalzante aumento e spaventoso; ma se si guardano i dati oggettivi e in particolare le stime di consumo d'alto rischio di stupefacenti che sono proprio degli indici statistici che stimano quella parte di consumatori che in relazione all'uso di sostanze stupefacenti necessiterebbero di un intervento assistenziale socio-sanitario; queste stime



dimostrano proprio nel periodo dal 2008 al 2015 non c'è stata una tendenza crescente. Quindi l'utilizzo ad alto rischio è, in maniera attenuata, decrescente ma non è certamente una emergenza o spaventoso. Il picco più alto si è riscontrato nel 2008 con 5,7 casi di consumo ad alto rischio per ogni 1000 abitanti, poi è sceso. Questo per far capire come si devono cercare i dati oggettivi, perché se ci si fa prendere da questi sensazionalismi, di fatto non si ha una visione realistica e si può essere influenzati in maniera distorta. Tutto questo è a livello nazionale. In particolare, nel territorio trentino è emerso che la prevalenza di consumi sono al di sotto della media nazionale; le segnalazioni di reati commessi dai maggiorenni in quel periodo avevano realizzato un forte calo, il 37,11%, e anche i reati commessi da minorenni sempre affetti da tossicodipendenza. Per quanto riguarda il numero di utenti assistiti dal Sert, che sono un altro dato oggettivo, vediamo come negli anni il numero è sempre costante, circa 1.150 persone. Anche a livello di detenuti tossicodipendenti, nel carcere trentino, il numero è rimasto stabile nel periodo analizzato ed è di 974. Questa è la realtà, diversa da come viene rappresentata per altri tipi di interessi. Per quanto riguarda i dati sociodemografici brevemente vi fornisco degli spunti: penso che questa ricerca possa servire non solo agli "addetti ai lavori", ma anche alla società come sensibilizzazione, perché il tossicodipen-

dente è il mostro, l'essere pericoloso da chiudere da qualche parte perché non crei degrado. Quello che è emerso è che la maggior parte di queste persone (di percorso di misure alternative) ha un tasso di scolarizzazione molto basso, il 55% ha solo la licenza di terza media; il tasso di occupazione è altrettanto basso, il 45% è disoccupata; i problemi familiari sono molto gravi ed evidenti (abuso di sostanze stupefacenti, disturbi mentali). Questo background vuol far capire come una persona arriva ad avere una malattia: sono affetti da tossicodipendenza, quindi è una malattia. E quindi anche i dati sociodemografici dei detenuti, la maggior parte ha solo la licenza media inferiore, il 78% è disoccupata e i problemi familiari sono abuso di droghe, problemi con la giustizia, disturbi mentali. I reati commessi sono spaccio, furto, rapina e qualche estorsione; quindi neanche reati contro persona. Parliamo dei risultati. Partendo dalle misure alternative e con 189 persone sottoposte a questo percorso a Trento nel periodo analizzato; il 70% ha concluso positivamente il percorso mentre solo il 21,69 % ha avuto una revoca della misura. Se vogliamo dividere per misura alternativa poi: hanno concluso positivamente il percorso senza alcuna revoca il 61% di quelli che sono stati affidati in prova ad una comunità terapeutica; il 75% degli affidamenti esterni e il 75% di quelli di detenzione domiciliare. Le ricadute tossico-maniche post fine

del percorso: solo 129 su 189 sono state sottoposte a test tossico-manico e di queste solo il 38% ha avuto un riscontro negativo e non ha avuto una ricaduta e il 62% ha avuto riscontro positivo. Per quanto riguarda la recidiva criminale: l'80,95% non ha reiterato la condotta criminale fino al 2015 e solo il 19% ha commesso un ulteriore reato. Poi ho analizzato anche chi era già stato dichiarato recidivo in precedenza della misura alternativa per vedere la carriera criminale: il 34% dopo la misura alternativa ha commesso ulteriormente reato, mentre il 65% non l'ha fatto e questo è molto rilevante. Sugli esiti della recidiva tossico-manica di persone affette da tossicodipendenza solamente detenute: 193 su 274 sono drop-out, ovvero non si sa più nulla, altra pecca, non vi è monitoraggio e non vi è comunicazione tra le istituzioni. I monitorati invece: l'83% dopo il carcere ha avuto una ricaduta tossico-manica, il 16% no. Se vogliamo fare un raffronto, avremo questi risultati: la recidiva tossico-manica per le misure alternative è al 62%, per la detenzione al 84%; la non-recidiva criminale il 37% per le misure alternative, il 13% per la detenzione. I dati sono evidenti e scientifici. Dopo questi raffronti è stato possibile anche calcolare la durata media del periodo di drag free e i costi del percorso detentivo o della misura alternativa. I costi: 75euro al giorno per chi è affidato in una comunità, 150 euro per un giorno di carcere. La recidiva criminale delle

misure alternative è il 19% contro il 70% di chi ha subito solo la pena detentiva; la recidiva tossico-manica è 74% per le misure alternative contro l'87 per la detentiva. Uno dei dati più rilevanti è proprio quello della tenuta drag free: perché è un periodo in cui il soggetto non è pericolo per sé stesso o per gli altri, non è un costo sanitario o giudiziario. Attraverso gli stimatori di cui parlavo prima è emerso che il periodo drag free medio per chi ha beneficiato della misura alternativa alla detenzione, e in particolare a chi è stato sottoposto all'affidamento in prova presso la comunità terapeutica, è di 434 giorni con un intervallo che va da 383 ai 575. In realtà il periodo drag free post scarcerazione è molto simile perché è di 345 giorni, ma si ottiene con ben 826 giorni medi di prigionia contro di 410 di misura alternativa. Si ottiene un periodo di drag free simile ma col doppio di tempo in carcere e il quadruplo costo. Anche in questo caso risulta vincente la misura alternativa. Le conclusioni sono palesi. Ci sono altri due aspetti che vorrei rappresentarvi e riguardano il tasso di revoche delle misure alternative ex art. 94. Vi ho detto che a Trento il tasso di revoche è stato pari circa al 21%. In realtà, se si guardano i dati nazionali sulle revoche delle misure alternative generali e non quelle specifiche per le persone affette da tossicodipendenza, il tasso di revoca è molto più basso: 5% circa. Questo perché spesso le revoche delle misure alternative in tema

tossicodipendenza sono dati proprio per ricadute tossico-maniche. In questo senso si fa un errore molto grave, si va a punire la manifestazione di un sintomo di una malattia ed è totalmente deviante rispetto al senso della malattia che crea deficit e debolezze evidenti su persone fragili a causa della malattia stessa. È un approccio sbagliato che però c'è, a Trento succede spesso; come se non si sapesse che la tossicodipendenza è una malattia recidivante cronica e che determina questo tipo di fragilità. Vengono punite e non considerate come qualcosa da curare. C'è un altro aspetto sempre in tema di revoca: se si guarda il tasso di recidiva criminale delle persone sottoposte a misure alternative ordinarie, quindi sane e non affette da tossicodipendenza, è molto simile al 19% come quello delle persone affette da tossicodipendenza che hanno fatto un percorso positivo e hanno avuto un tasso di ricaduta criminale del 19%. Quasi a dire che questi percorsi pareggiano, riescono a colmare, quello che è dovuto dalle fragilità della malattia; anche questo è un dato da valorizzare. Scientificamente si può dire che sono percorsi realmente validi: tolte le difficoltà che le persone affette da tossicodipendenza hanno a portare a termine il percorso, chi ha esito positivo effettivamente poi può essere pareggiato a chi non è affetto dalla malattia. È un dato da valorizzare e diffondere: a fronte di una ricerca fatta in un anno e mezzo su un territorio così

piccolo che ha dato degli esiti incoerenti rispetto a dati nazionali, sarebbe il caso di diffondere in maniera capillare questa attività anche in Camera Penale. Sono dati che servono agli operatori ma anche ai magistrati per decidere, alla popolazione per comprendere. Servono per poter sperare che chi prende le decisioni di politica criminale lo faccia con la consapevolezza e basi scientifiche e non sulla base di altri interessi. Concludo con l'auspicio che questo tipo di attività venga promossa e diffusa, è ciò che ci serve oggi: dei dati oggettivi, delle decisioni prese su studi seri che possano veramente portare alla migliore soluzione e non solamente economica. Quando si parla di analisi economica del diritto penale non si parla solo di soldi; è anche vero che forse nell'attuale clima politico è l'unica cosa che potrebbe tristemente far breccia. Il punto è che il costo sociale, il costo umano è anche la salvaguardia dei diritti fondamentali; nel caso specifico della ricerca parliamo di persone affette da una malattia, in generale di persone che devono essere tutelate, non come si sta facendo da molto tempo.

**AVV. VALENTINA TUCCARI:**

Grazie. Mi soffermo su quest'ultima tua frase: devono essere tutelate. Mi rendo conto che determinati tipi di temi si fa fatica a

portarli all'esterno, alle persone che non hanno un background come il nostro di avvocati penalisti o comunque di persone che guardano anche a questi fenomeni con un occhio un po' più lungo. Se voi pensate che 8 affidati in prova garantirebbero il reddito di cittadinanza per un mese, (...) in un momento in cui purtroppo questo tipo di studi, che sono eccezionali nella nostra ottica, non hanno marketing. Perché quando vediamo la politica ragionare per spot, per grandi slogan, effettivamente un po' di tristezza ti viene. Affidamento in prova, misura alternativa alla detenzione piuttosto che la detenzione, oltre al costo economico, al costo sociale, minor compressione dei diritti fondamentali, io penso che poi tutti questi soggetti siano in grado poi, attraverso le associazioni che li accolgono nel percorso di rieducazione e riabilitazione esterno alle mura carceriere, dare loro un apporto importante alla collettività. Quindi passo la parola a Luca, Presidente dell'associazione Porta Aperta che ci spiegherà questo.

**AVV. LUCA BARBARI:**

Grazie. Ringrazio la Camera Penale di Modena per averci coinvolto in questa iniziativa e in tutto questo mese di attività con la mostra: il tema lo merita e mi è parso molto utile e prezioso questo

approccio di mettere insieme le competenze professionali e le attività del terzo settore. È un punto di forza per rendere più divulgativo e di facile comprensione le tematiche che spesso rimangono solo per gli addetti ai lavori. Io non sono un tecnico o un ricercatore o un penalista; sono solo un civilista quindi in realtà il mio intervento di oggi è di descrizione e racconto di quello che fa l'associazione Porta Aperta sul tema dell'intervento sulle persone che hanno avuto una condanna penale o sono finite in carcere per qualsiasi motivo. Noi abbiamo una nostra associazione che si occupa di contrasto alla povertà e disuguaglianze: associazione abbastanza strutturata sul territorio perché abbiamo 700 volontari circa che frequentano l'associazione in un anno e lavoriamo su convenzioni. Lavoriamo con accordi con gli enti pubblici che hanno sussidiarietà, per cercare di seguire, fare percorsi di accompagnamento per le persone che si ritrovano in una condizione di marginalità o rischiano di scivolare nella povertà. Questo per contestualizzare il nostro lavoro. Noi abbiamo tre convenzioni in essere: con Sant'Anna, Castelfranco e l'UEPE. Le prime due sono convenzioni dirette, l'ultima è una convenzione indiretta tramite l'associazione servizi per il volontariato di Modena: ente di secondo livello che raggruppa e fa servizi di supporto alle associazioni di volontariato che nel 2014 ha stipulato questo accordo con provincia, comune, l'UEPE



appunto. Sono tutte convenzioni a zero euro. Abbiamo sempre seguito le persone che venivano dal carcere e supportato associazioni che operano all'interno del carcere dando e recuperando beni che potevano servire. Ma è solo da pochi anni, in particolare negli ultimi due, che facciamo in maniera strutturata questa attività di accoglienza dentro la nostra associazione. Sono circa 25 persone che ospitiamo in media nell'anno; è un numero significativo, anche perché nel territorio provinciale non so se vi sono attività che riescano a fare questo tipo di intervento perché è gravoso. Richiede di avere l'assicurazione, assicurare le persone, dargli un minimo di formazione su ciò che fanno, avere operatori che seguono le persone; non si può semplicemente mettere una persona a fare un servizio di volontariato e poi lasciarla lì senza controllo o supporto. È una attività che dal punto di vista delle tasse pubbliche è sicuramente molto conveniente, ma che rimane anche frammentata. Questa operazione di ricerca che è stata fatta a Trento, è stata una operazione intelligente: descrivere e misurare l'impatto e i costi di certi interventi. Qui a Modena che io sappia non è mai stato fatto e sarebbe sicuramente molto utile farlo per poter appunto portare nelle sedi pubbliche i risultati di questo tipo di intervento. Volevo anche dire il taglio che noi diamo, cioè il contrasto alla povertà, l'idea in termini ideologici che sta dietro al lavoro che fa Gherardo

Colombo sul tema delle regole: che in realtà la giustizia funziona se c'è un lavoro sulle regole, che è un lavoro culturale. Cercando di sviluppare una consapevolezza che un sistema democratico come quello italiano, che è una impostazione di una società orizzontale, deve anche pensare che le persone che vengono escluse dalla società, perché sono in carcere o in condizioni di povertà estrema o altri motivi, sono persone prima di tutto e poi risorse di capitale umano che non vengono sfruttate al meglio per la società. Queste persone, considerate reietti dalla stragrande maggioranza dell'opinione pubblica, in realtà ci hanno permesso di fare un servizio meraviglioso: da quando abbiamo iniziato e strutturato il lavoro, abbiamo potuto aprire la mensa anche a pranzo. A pranzo, per la maggior parte, le persone che fanno servizio mensa per tutti i poveri sono prevalentemente persone inviate dalle strutture carcerare. Consideriamo anche che sono circa 500 pasti in più che riusciamo erogare a settimana. Vuol dire un servizio per la comunità importante: abbiamo potuto potenziare una attività che non sarebbe stata fatta da nessuno altrimenti. Ci sono ovviamente delle criticità: questo tipo di attività, descritta in modo molto sintetica, non prevede alcun tipo di rimborso alle persone che vengono da noi in quanto è volontariato. E' molto evidente che la condizione mia non è la stessa di una persona che viene a fare una pena alternativa e lo

fa in termini non punitivi ma solo per lui, di risocializzazione: risocializzazione che ha degli effetti immediati evidenti anche se non sono stati misurati in maniera scientifica. E' anche vero che una persona che si trova in condizione di isolamento, povertà, mancanze culturali di studio, richiederebbe degli investimenti; sarebbe doveroso che un ente pubblico potesse investire qualcuno di quei 150 euro al giorno che altrimenti verrebbe a costare se sta dentro. Spendere qualcosa per fargli fare un corso di formazione piuttosto che fargli fare qualsiasi altra cosa oltre che al percorso all'interno dell'associazione di volontariato, è sicuramente una mancanza molto evidente oggi. D'altro lato non possiamo essere noi come associazione di volontariato che remuneriamo le persone, è escluso proprio nelle convenzioni che il percorso che vengono a fare da noi sia equiparabile a percorsi-lavoro o percorsi di avviamento al lavoro. Questo è uno strumento diverso che si mette nell'ottica della giustizia riparativa; una attività che serve come pena alternativa per aver una diversa tipo di pena in termini descritti nella costituzione, che permette di costruire delle relazioni e che sono elemento forte di tale percorso. Noi non sappiamo cosa succede dopo che vanno via, né quale reato hanno commesso; c'è la privacy, anche se un minimo si vorrebbe sapere chi viene introdotto in una associazione di volontariato con 700 volontari, anche per sapere dove poterlo met-

tere, a far cosa. Un esempio positivo che posso portare riguarda una persona poco più che quarant'enne, con condanna per rapine e 10anni di carcere e ancora altri 10 che ha iniziato un percorso di volontariato, un paio di volte alla settimana in un emporio sociale che gestiamo Portobello dove ha conosciuto la sua attuale moglie, e adesso è a fine pena e lo farà ancora da noi: questo è stato un percorso dove una persona è stata accolta in una comunità, ha costruito delle relazioni, anche sentimentali in questo caso con conseguente nascita di una famiglia, e quindi auspicabilmente un percorso di futuro migliore. Sarebbe molto bello, utile e prezioso per chi costruisce politiche sociali e opera nel settore poter misurare queste casistiche, raccontarle: penso che la popolazione carceraria sia la categoria di persona più stigmatizzata e preceduta forse solo dai rom. Sicuramente il lavoro prezioso di fare delle valutazioni oggettive, di misurare i dati, è quello che noi facciamo su tutti gli altri settori. Quando possiamo cerchiamo di lavorare così ovvero di coinvolgere l'ente pubblico a fare delle sperimentazioni e misurazioni e sulla base di quei dati che vengono fuori, costruire le politiche. Il 19 di ottobre c'è una presentazione di una ricerca su Portobello, dove si misura l'impatto sociale di Portobello, di questo emporio sociale, e i risultati sono incredibili: i pochi euro che vengono investiti in politiche fatta di rete, dove si mettono insieme il

privato sociale, il pubblico, danno degli effetti moltiplicatori incredibili. L'abbiamo fatto, e lo faremo anche nella settimana della salute mentale a Modena, dove presentiamo una ricerca sulla Housing First che è questa idea di mettere insieme tutti gli enti pubblici, il privato sociale, per le persone che vivono disagi di vario genere per mettere al centro la casa e attorno alla casa costruire le politiche sociali ed inclusione sulle persone e penso si possa fare in chiave inversa sul tema del carcere e delle misure alternative. In questo modo si potrebbero coinvolgere gli enti pubblici su strumenti alternativi più efficaci sia per lo stato, che deve erogare una pena, che per la persona che dopo ha opportunità e può maturare una consapevolezza diversa di ciò che fatto. La possibilità di avere un percorso di inclusione dentro una comunità è molto efficace anche dal punto di vista di ripensare a ciò che si è fatto, si deve confrontare con una cerchia di persone diverse da quelle che sono la popolazione carceraria; in più può costruire delle relazioni che gli permettono di ripartire.

**AVV. VALENTINA TUCCARI:**

Penso che il tema sia alla fine quello e anche la Camera Penale di Modena è tutto l'anno che dibatte. Avevamo iniziato a presentare

anche noi a Parma con un bellissimo documentario fatto dall'associazione "Nessuno tocchi Caino": appunto il togliere la speranza, e lì si parla di ergastolo ostativo, un altro tipo di argomento, però sicuramente il dare speranza e la possibilità di vedere oltre alle sbarre un futuro che possa essere anche costruzione di una nuova famiglia, dell'imparare qualcosa nell'uscita dalle mura, è un tema assolutamente fondamentale. C'è una iniziativa bellissima all'interno del carcere di Bollate, un carcere di fine pena, ovvero sono destinati lì quelli ormai ammessi al lavoro esterno; ha un ristorante aperto al pubblico, annesso al carcere, in cui bisogna prenotare perché è sempre pieno, dove a parte il metre di sala e lo chef, il resto sono persone in fine pena. Siamo andati noi con la Camera di Parma a mangiare e abbiamo parlato con questi ragazzi che sono estremamente aperti al dialogo e a raccontare la propria vicenda; uno di questi veniva dal carcere di Trani, che dicono essere un girone infernale, e arrivato qui a Bollate ha ripreso a fare quello che faceva prima che lo arrestassero, cioè il pizzaiolo. Quindi questo essere inserito, questo aver la fortuna di essere approdato prima a Opera, che è un carcere all'avanguardia, e poi a Bollate, è stato per lui un reimparare a fare quello che faceva prima di essere arrestato e gli dà la speranza di, una volta finito questo percorso, ricominciare e riprendere le redini della propria vita da dove era inciampato. Pen-

so che siano temi che vanno portati fuori; attraverso questa opera di sensibilizzazione, di cui ci dobbiamo fare carico noi avvocati penalisti, noi aderenti all'Unione delle Camere Penali, possiamo secondo me, convincendo ad erogare 1 o 2 o 3 su 10, portare a dei risultati molto importanti.





## INDICE

1. I diritti dei detenuti.....	5
2. Il diritto alla salute.....	55
3. Il diritto all'affettività.....	97
4. I costi sociali della detenzione.....	133

